



*Tribunale amministrativo regionale  
della Calabria*

*Relazione sull'attività del Tribunale amministrativo regionale  
del  
Presidente Giancarlo Pennetti*

*in occasione dell'inaugurazione  
dell'anno giudiziario 2022*

*Catanzaro, 15 marzo 2022*

## **Sommario**

Indirizzi di salute

Aspetti organizzativi

Andamento del contenzioso

Programma smaltimento arretrato 2022

Patrocinio a spese dello Stato e costi del Tribunale amministrativo

Il processo amministrativo telematico

La diffusione della cultura della legalità nelle scuole.

Offerta formativa per i laureati – Convegni

Attività internazionale

Analisi di alcuni settori dell'attività giurisdizionale: Contrasto amministrativo alla criminalità organizzata: Interdittive antimafia – Sanità – Ordinanze contingibili ed urgenti

La Giustizia Amministrativa in Calabria fra rafforzamento istituzionale e fiducia dei cittadini.

## **Indirizzi di saluto**

Nell'aprire, assieme al Presidente della Seconda Sezione Giovanni Iannini e ai Magistrati, Francesco Tallaro, Francesca Goggiamani, Arturo Levato, Domenico Gaglioti, Alberto Ugo ed Emanuela Bucca la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario desidero salutare i presenti -Autorità civili, militari e religiose, Magistrati degli altri Ordini giudiziari (Giurisdizione ordinaria, della Corte dei Conti e delle Commissioni tributarie), Magnifici Rettori dell'Università della Calabria e dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro in rappresentanza del mondo accademico, Avvocati del libero Foro, Avvocati dell'Avvocatura dello Stato e degli Enti Pubblici, Colleghi del Consiglio di Stato e degli altri Tribunali amministrativi regionali nonché la collega Caterina Criscenti, Presidente del T.A.R. di Reggio Calabria, sezione staccata del TAR della Calabria.

Con la loro presenza, dimostrano l'attenzione e l'interesse con i quali le varie componenti della Comunità locale –e non soltanto gli addetti ai lavori- seguono l'attività della Giustizia Amministrativa.

Mi sia consentito rivolgere un particolare saluto, e un ringraziamento, al Signor Presidente del Consiglio di Stato dott. Franco Frattini che -con la Sua presenza a questa cerimonia, di nuovo in presenza dopo la forzata pausa dell'anno scorso dovuta alla difficile situazione epidemica attraversata dal Paese- testimonia l'attenzione che, sin dal Suo insediamento -e ancora di recente con la convocazione dell'incontro con tutti i presidenti dei TAR previsto per l'11 aprile p.v.- ha voluto riservare e sicuramente continuerà a riservare, alla realtà del Giudice Amministrativo di primo grado e in particolare a questo Ufficio Giudiziario, sede del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria che comprende anche la sezione staccata di Reggio Calabria.

Il Suo recente insediamento al vertice del Consiglio di Stato –Presidente Frattini- Lo onera certamente di incombenze e nuove responsabilità anche nei confronti di tutti i Tribunali Amministrativi Regionali. Per questa ragione non posso che formulargli un sentito augurio di buon lavoro a beneficio di tutta la Giustizia Amministrativa e per tutto l'ampio orizzonte temporale della Sua presidenza.

Un saluto e soprattutto un sincero e sentito augurio di buon lavoro rivolgo pure al Consigliere di Stato Sergio De Felice, nuovo Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, chiamato a importanti incombenze di natura organizzativa, tanto più alla luce dell'attuazione del programma di smaltimento di cui al PNRR.

Ancora, rivolgo un sentito e cordiale saluto al Consigliere Giovanni Ricchiuto, intervenuto in rappresentanza del Consiglio di Presidenza e al Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, Consigliere Giacinta Serlenga. In questo saluto infine associo il Segretario Generale Pasquale Alvaro e tutto il personale del Tribunale amministrativo regionale della Calabria. Non posso tralasciare di menzionare infine, anzitutto, i Dottori tirocinanti e gli stagisti della SSPL della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro che stanno espletando il loro tirocinio, condividendo le attività e in qualche modo la vita stessa di questo Tribunale curando la loro formazione sul campo guidati dai magistrati *tutors*, in questo modo diventando anche loro componenti attive dell'attività giurisdizionale di questo Tribunale.

Un saluto doveroso lo rivolgo pure ai rappresentanti degli organi di informazione, il cui ruolo è necessario al fine di assicurare la completezza e la puntualità della comunicazione relativa all'attività istituzionale della Giustizia Amministrativa. La crescita civile e culturale della società, l'allargamento degli spazi di libero e pubblico dibattito, il confronto delle idee e l'effettività stessa della democrazia sono affidate anche al mondo

dell'informazione, chiamato a raccontare e a spiegare all'opinione pubblica il funzionamento della Giustizia Amministrativa calabrese e l'impatto delle nostre pronunce giurisdizionali nei vari ambiti della vita sociale, economica e politico-amministrativa di questa regione.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario appena iniziato consente, come sempre, un momento di verifica dello stato della Giustizia Amministrativa con particolare riguardo al territorio di competenza.

Sottoponiamo dunque all'attenzione sia di coloro che, per motivi istituzionali o professionali, hanno interesse ad essere informati e sia all'attenzione dei cittadini -ai quali vogliamo dare conto dell'attività svolta- i risultati conseguiti nell'anno ormai alle nostre spalle e le linee direttrici dell'azione futura.

### **Aspetti organizzativi**

L'anno appena trascorso racchiude in sé, quasi emblematicamente, i due volti del rapporto tra emergenza pandemica e attività giurisdizionale amministrativa.

Infatti, se nella prima metà del 2021 le udienze si sono svolte con quelle modalità telematiche già utilizzate nell'anno precedente, nella seconda metà si è invece finalmente tornati alle udienze in presenza, sia pure con quegli accorgimenti e misure di sicurezza resi necessari dall'osservanza dei protocolli sanitari e precauzionali che un'epidemia, ancora imperversante e capace di spiazzarci con le sue mutevoli varianti, rendeva necessarie.

Per questo il 2021 sembra -lo dico con tutta la prudenza che le incertezze del futuro impongono- essere stato l'anno della transizione verso un meno difficile equilibrio di convivenza, fra un virus tendente all'endemizzazione ed una ripresa di normale rinascita della socialità in tutte le sue forme,

stimolata dalla mitigazione delle restrizioni e dal già avviato rilancio di crescita economica e sociale.

Tanto premesso, desidero ora anzitutto rappresentare in modo schematico la dotazione organica del Tribunale.

Per quanto riguarda il personale di magistratura, esso continua ad essere numericamente inferiore rispetto alle previsioni della pianta organica, atteso che essa prescrive, per il TAR Catanzaro, 12 magistrati compreso il presidente laddove invece oggi sono in servizio, in totale, soltanto otto magistrati compreso il presidente.

Dei tre nuovi magistrati qui assegnati con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 14 del 2020, due, Martina Arrivi e Gabriele Serra, hanno chiesto ed ottenuto il trasferimento a domanda, con decorrenza gennaio 2022, in sedi -rispettivamente il TAR Piemonte ed il TAR Sardegna- coincidenti o prossime alle rispettive località in cui risiedono.

A riempire questo vuoto, nel corso del 2021, sono arrivati due nuovi magistrati, Alberto Ugo e Manuela Bucca, vincitori del concorso a 40 posti di Referendario bandito nel settembre 2019, assegnati a questo Tribunale con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 230/2021, a decorrere dal 15 ottobre 2021. Ai due nuovi colleghi, il primo proveniente dal Veneto e la seconda dalla Sicilia, auguro un soggiorno professionale presso questo Tribunale positivo e proficuo; ai due colleghi ormai partiti oltre a ringraziarli per il lavoro svolto formulo i migliori auguri di buon lavoro nelle nuove sedi. Mi limito qui a constatare come, negli ultimi anni, i tempi di permanenza a Catanzaro dei magistrati di nuova assegnazione tenda ad essere sempre piuttosto breve. Questo Tar si conferma più che altro sede di passaggio per magistrati di prima nomina i quali appena possibile, chiedono il trasferimento.

Certamente l'assegnazione dei nuovi magistrati apporta energia e linfa nuove, derivanti dalle diversificate esperienze professionali di provenienza

che, intrecciandosi con quelle dei colleghi più anziani, vanno a beneficio della crescita professionale di tutti e della giurisprudenza stessa del Tribunale. Nello stesso tempo però avvicendamenti così frequenti comportano continui mutamenti organizzativi delle sezioni nonché un'opera di formazione di base dei nuovi magistrati alla quale non fa riscontro una stabile fruizione da parte dell'Ufficio dei risultati che gli stessi, dopo il primo anno di esperienza nello svolgimento delle funzioni, sono in grado di esprimere.

In ogni caso, auspico vivamente che il CPGA, all'esito del nuovo concorso per il reclutamento di nuovi referendari TAR, tenga nella giusta considerazione l'esigenza di questa sede al fine non solo di preservare l'attuale dotazione di magistrati ma possibilmente di incrementarla con un numero adeguato di nuovi giudici –si spera almeno altri due- al fine di mettere il Tribunale in condizione di svolgere i propri compiti con maggiore efficienza.

Desidero qui ringraziare il presidente della II sezione Giovanni Iannini e tutti i magistrati delle due sezioni –oltre ai magistrati di recente nomina che ho già citato, i dottori Francesco Tallaro, Francesca Goggiamani, Arturo Levato e Domenico Gaglioti- per il loro costante impegno professionale, per la serietà e profondità di studio e analisi delle controversie nonché per lo spirito di abnegazione con cui interpretano quotidianamente l'elevata funzione rivestita a servizio esclusivo della collettività.

Per quanto concerne il personale amministrativo del Tribunale, esso continua ad essere diretto dal Segretario Generale, Dott. Pasquale Alvaro, cui sono affidate anche le funzioni di Dirigente della Sez. distaccata di Reggio Calabria.

A seguito del concorso pubblico per esami a 159 posti di funzionario (Area III-F1), a questo TAR sono stati assegnati nel gennaio 2021, in un primo momento, due nuovi funzionari, entrambi però subito trasferiti ad altra sede

già da maggio 2021, per cui, in sostituzione, sono state assegnate altri vincitori dello stesso concorso, le dottoresse Mariacristina Sirianni ed Evelyn Ranieli, aggiuntesi alla dottoressa Paola Spinella, anch'ella vincitrice della medesima selezione, giunta al TAR Catanzaro con decorrenza marzo 2021.

I nuovi funzionari, affiancandosi al gruppo già esistente hanno irrobustito l'impalcatura necessaria volta a garantire il necessario supporto all'attività giurisdizionale in un'ottica di rinnovamento e ricambio generazionale. Inoltre, le nuove funzionarie hanno assunto proprie funzioni, anche collegate al nuovo impianto dell'Ufficio del processo, che nella Giustizia Amministrativa ha una sua tipica caratterizzazione e, com'è noto, avrà un ruolo di primo piano nell'attuazione dei programmi di smaltimento dell'arretrato collegati al PNRR.

Per altro verso, nel corso del 2021, il pensionamento di due assistenti amministrativi, a cui dal corrente mese di marzo se n'è aggiunto un altro, ha determinato il rinnovarsi di una carenza, patita già nel recente passato e superata con l'utilizzo di personale in comando, soluzione questa ora più difficilmente realizzabile, in quanto la carenza di organico di cui soffre un po' tutta la Pubblica amministrazione rende quasi impossibile reperire dipendenti di altre amministrazioni. Il Segretariato Generale ha bandito nel mese di luglio 2021 una procedura di mobilità esterna per il reclutamento di assistenti amministrativi, definitasi nello scorso novembre. Per il TAR di Catanzaro il bando ha riservato la copertura di due posti, che sono stati assegnati, a seguito di miglior collocamento nella graduatoria, alla dott.ssa Valentina Vignando e al Sig. Davide Longo, i quali prestavano già servizio in questo Tribunale in posizione di comando, l'una dalla Regione Calabria e l'altro dall'Arcea, sicché la loro immissione nei ruoli, di fatto, non ha incrementato il numero complessivo dei dipendenti in servizio. Permane pertanto il problema di riempire i vuoti di organico conseguenti ai recenti e prossimi collocamenti a



riposo al quale si auspica che l'Amministrazione vorrà dare soluzione mediante scorrimento della graduatoria degli idonei.

Per concludere, alla data del 31/12/21 l'organico del personale amministrativo è costituito da 19 unità, di cui 7 funzionari, 8 assistenti amministrativi, 1 assistente informatico, 2 operatori e 1 ausiliario, tutti di ruolo.

Ritengo pure doveroso fare un accenno alla gestione "emergenziale" delle attività e dell'organizzazione del lavoro del personale amministrativo, quale conseguenza del protrarsi, nel 2021, della pandemia da COVID-19.

Se l'anno 2020 è stato caratterizzato dall'urgenza nell'adozione delle misure di contenimento del virus, soprattutto per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e dei fruitori dei servizi, nel 2021, in special modo dopo i mesi iniziali e a seguito dell'avvio massivo della campagna vaccinale per gli adulti, a cui ha aderito convintamente anche la stragrande maggioranza del personale del TAR, si è reso necessario adeguare l'operatività degli uffici alla nuova realtà, contraddistinta dalla coesistenza dello stato di emergenza con l'esigenza di ripresa delle attività.

In tal modo è stato garantito il pieno esercizio delle strutture della Giustizia amministrativa, assicurando a tutti i fruitori la più completa tutela possibile, mai venuta meno neppure nel momento di massima chiusura causata dall'elevata virulenza del Covid.

Si è trattato di una fase contrassegnata da una continua produzione normativa e regolamentare che, conseguenzialmente, ha determinato necessari, continui aggiustamenti ed adeguamenti organizzativi.

Il virus, sebbene con andamento altalenante, purtroppo non ha mai smesso di circolare e, anzi, ha assunto nel corso dell'anno mutazioni più o meno insidiose.

Ciò ha imposto un'attenzione sempre alta e la necessità di mantenere e migliorare gli strumenti e le misure di protezione adottate nel corso dell'anno

2020, per evitare i rischi di contagio in ambiente lavorativo, che la riapertura ha inevitabilmente amplificato.

Per tale ragione, anche nel corso dell'anno 2021 si è ritenuto prudente mantenere la chiusura al pubblico della sede, derogandovi a far data dal 31 luglio 2021 e limitatamente ai giorni di udienza, a seguito della cessazione del regime processuale delle udienze da remoto e la ripresa della celebrazione delle udienze "in presenza".

Naturalmente la parziale riapertura è stata accompagnata dall'adozione di specifiche misure di contrasto alla diffusione dei contagi, mediante la regolamentazione dell'accesso degli avvocati e del pubblico. Sono stati predisposti adeguati strumenti di prevenzione e controllo (termoscanner per la misurazione della temperatura, utilizzo di mascherine e gel sanificanti), distanziamento dei posti in aula e limitazioni delle presenze nella stessa e nei locali di attesa, con periodiche sanificazioni degli ambienti e maggior cura del servizio di pulizia quotidiana. È stata, inoltre, prevista la chiamata delle cause in fasce orarie differenziate, al fine di ridurre il numero degli utenti contemporaneamente presenti all'interno del Tribunale, ed evitando assembramenti.

Per i servizi d'informazione all'utenza sono state perfezionate ed ampliate le misure già sperimentate con successo nel corso del 2020, e sostanziate attraverso l'utilizzo di canali telefonici e telematici (mail, p.e.c.), mediante i quali sono state fornite tempestive risposte alle numerose istanze di professionisti e del pubblico.

E' stato comunque sempre consentito l'accesso agli uffici, previo appuntamento e con adeguate cautele per evitare il rischio di contagio, in tutti i casi in cui era necessaria l'interlocuzione in presenza e limitatamente ad attività non espletabili con i predetti strumenti di corrispondenza a distanza.

Anche l'attività del TAR Catanzaro non ha dunque mai subito rallentamenti o ritardi e il pieno, ormai efficiente processo telematico, unitamente alle

misure adottate per fronteggiare l'emergenza hanno assicurato lo svolgimento delle funzioni; di questo, va indubbiamente ringraziata l'Avvocatura tutta, che ha dimostrato una grande capacità di adattamento e di collaborazione con i servizi di questo Tribunale.

È indubbio pure che la gestione emergenziale ha valorizzato modalità operative, quali il lavoro a distanza, che diversamente non avrebbero avuto modo di essere realizzate compiutamente, disvelando competenze latenti, capacità di adattamento e spirito di sacrificio doti queste che, nella situazione contingente, hanno reso possibile la prosecuzione dei servizi.

Anche nel 2021 il personale amministrativo di sede ha fatto ricorso al lavoro agile che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, ha cessato di essere la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Dalla medesima data è stato previsto l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde (cd. *green-pass*) per l'accesso ai luoghi di lavoro, compresi gli uffici giudiziari, per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa (quindi, per i tribunali, personale amministrativo e magistrati, mentre i difensori sono stati esonerati da tale obbligo fino all'entrata in vigore del D.L. n. 1/2022) o di formazione, anche in esecuzione dei "contratti esterni".

I conseguenti controlli sono effettuati quotidianamente da personale appositamente preposto, secondo le modalità operative stabilite dal Segretariato Generale.

A tal riguardo, bisogna sottolineare che, sulle verifiche effettuate sia al personale interno, amministrativo e magistratuale, sia esterno che a vario titolo ha fatto ingresso in sede (ad es. i prestatori d'opera dei servizi esternalizzati) non si sono registrate irregolarità.

Nella fase di progressiva riattivazione si è continuato ad utilizzare lo *smart working* modulandolo in misura proporzionale all'andamento dei contagi, ma

indipendentemente dalla minore o maggior applicazione, l'istituto non ha né limitato né condizionato le capacità produttive dei lavoratori.

La remotizzazione delle attività, oltre a garantire la continuità di tutti i servizi, ha espresso esempi virtuosi di produttività del personale, di cui dovrà tenersi conto ad avvenuto superamento dell'emergenza, quale bagaglio esperienziale da valorizzare per un diverso approccio, anche culturale, alle diversificate modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, salvaguardando comunque la preminenza del lavoro in presenza, non solo perché l'intersoggettività è un elemento basilare dell'organizzazione del lavoro, ma per riconquistare totalmente quell'irrinunciabile sfera di relazioni collaborative che *naturaliter* si creano all'interno degli uffici, come esigenza preziosa di stimolo e di crescita professionale ed umana.

L'attuale miglioramento delle condizioni epidemiologiche spinge ad un cauto ottimismo, con l'auspicio di arrivare ad una completa normalità, augurandoci che il futuro non ci costringa più all'altalena di chiusure e riaperture.

Anche al Segretario Generale Alvaro e al personale tutto rivolgo un grande ringraziamento per la professionalità dimostrata nell'espletamento dei compiti assegnati nel corso del 2021. Questo Tribunale non potrebbe svolgere adeguatamente i compiti di istituto senza il personale amministrativo affidabile, serio e competente di cui fortunatamente dispone e che lascia ben sperare anche per il futuro.

### **Andamento del contenzioso**

Il lavoro profuso con impegno dai magistrati e dal personale delle segreterie ha consentito il raggiungimento -anche nel 2021- di importanti risultati, evidenziati nelle statistiche a consuntivo di cui alle tabelle allegate.

Si è registrato, rispetto al 2020, un incremento dei ricorsi depositati, passati da 1597 a 1924, cioè un dato assai più vicino e solo di poco non coincidente a quello di 1962 ricorsi presentati nell'anno -prepandemia- 2019.

Come ho già avuto modo di esporre agli ordini professionali ed alle associazioni di avvocati amministrativisti ricadenti nel bacino di utenza di questo Tribunale nella consueta conferenza svoltasi, nello scorso dicembre, in applicazione dell'art. 37 co.1 e 3 del d.l. n.98/2011, convertito con legge n.111/2011, il contenzioso giurisdizionale amministrativo, dopo il sensibile calo di ricorsi presentati nel 2020, nel corso del 2021, quasi in virtù d'un principio di elastica riespansione, ha recuperato in gran parte la sua fisiologica consistenza precedente alla pandemia e ciò, con tutta evidenza, per effetto della crescente efficacia dell'azione di contrasto alla diffusione del COVID19 da ricondurre, oltre che a una miriade di limitazioni e restrizioni che hanno toccato tutti i settori della vita sociale ed economica, all'imponente campagna vaccinale sviluppatasi nel corso dell'intero anno che ha visto altissime percentuali di popolazione percorrere la strada dell'immunizzazione dal virus. La progressiva diminuzione di capacità di condizionamento da parte della pandemia ha di certo favorito anche l'atto stesso del rivolgersi alla giustizia amministrativa.

In particolare il suddetto incremento ha riguardato, principalmente, le seguenti materie: autorizzazioni e concessioni (59 ricorsi in più); ambiente (11 ricorsi in più); edilizia e urbanistica (34 ricorsi in più); esecuzione del giudicato (97 ricorsi in più), servizio sanitario nazionale (41 ricorsi in più); stranieri (32 ricorsi in più).

Sotto il profilo della ripresa economica, va sottolineato il dato sopracitato della voce **autorizzazioni e concessioni**, per sua natura rappresentativo d'un contenzioso legato all'esistenza di attività economiche, commerciali, in corso o che si intende avviare. In questo ambito rientrano anche i ricorsi relativi alle concessioni di beni demaniali, tema questo notoriamente divenuto assai

attuale all'indomani dell'intervento dell'Adunanza Plenaria (Cons. St., Ad. Plen., 9 novembre 2021 nn. 17 e 18) in tema di limiti di efficacia temporale delle concessioni demaniali, individuata, come è noto, nella data del 31 dicembre 2023.

Un cenno specifico meritano i ricorsi in materia di **appalti pubblici e concessioni di pubblici servizi**.

Nel corso del 2021 sono stati depositati n. 100 ricorsi rientranti in questa tipologia (88 assegnati alla prima sezione e 12 alla seconda, questi ultimi riguardanti il settore sanitario), un dato, questo, sostanzialmente sovrapponibile a quello del 2020: di questi, 79 sono stati definiti e 15 sono già assegnati ad udienza per la decisione, mentre in totale nel corso del 2021 sono state pubblicate 110 sentenze in materia di gare di appalto (riferite anche a ricorsi di anni precedenti).

Se poi si considera l'ultimo triennio, dei 297 ricorsi depositati (90 nel 2019, 107 nel 2020 e 100 nel 2021), sono allo stato pendenti solo 21 ricorsi, dei quali, peraltro, 15 sono già iscritti a ruolo ad una udienza per la decisione.

Significativo pure l'impegno a definire con sentenza breve già in sede di camera di consiglio cautelare questa tipologia di ricorsi. Infatti, dei 100 nuovi ricorsi in materia di gare presentati nel 2021, ne sono stati definiti con sentenza breve 36.

L'andamento dell'attività giurisdizionale del Tribunale in questo settore, dunque, è coerente con le norme in materia, di accelerazione e definizione dei giudizi in tempi rapidi, sensibile all'impatto che essi hanno sull'attività della pubblica amministrazione e delle imprese.

Tra i settori nei quali è più sostenuta la domanda di tutela giurisdizionale spicca indubbiamente quello della **sanità**, di competenza della Seconda Sezione, nel quale si è registrato un significativo incremento dei ricorsi

depositati, essendosi passati dai 70 del 2020 ai 111 del 2021. A questo contenzioso viene dedicato un maggior approfondimento in un successivo paragrafo.

Anche la materia dell'**ambiente** ha registrato una notevole crescita di ricorsi: 36 in luogo dei 25 del 2020. Su questo ambito di giudizi mi preme rilevare che non deve ingannare il numero in assoluto non elevatissimo; infatti, le singole fattispecie che vengono di volta in volta all'esame del Tribunale hanno quasi sempre oltre che un "peso specifico", in termini di delicatezza delle questioni sotto esame, tutt'altro che trascurabile, anche un notevole grado di complessità che è a ben vedere il riflesso stesso dell'intrinseca dialettica che caratterizza il rapporto tra la realizzazione di impianti produttivi o interventi comunque destinati ad ospitare iniziative di impatto sul territorio e l'esigenza di mantenere l'equilibrio ambientale dei luoghi e in generale delle parti di territorio interessate essendo le stesse spesso di per sé fragili.

Un cenno, che anticipa l'approfondimento riportato più avanti, deve essere fatto ai ricorsi in materia di **interdittive antimafia**, misura preventiva con la quale l'autorità prefettizia esprime un motivato giudizio in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa all'interno dell'impresa, interdicensi l'inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con l'Amministrazione o l'ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione.

Ebbene, con riferimento a tale, delicatissima materia, nel corso del 2021 sono pervenuti 53 ricorsi di impugnativa di interdittive, sovente connesse a dinieghi di iscrizione a *white list* e produttive, a cascata, di risoluzioni di appalti in via di esecuzione, revoche di concessioni demaniali, decadenze da finanziamenti pubblici adottate a seguito dell'interdittiva con effetti di blocco

o drastica riduzione dell'attività di impresa, conseguenti appunto all'emanazione del provvedimento prefettizio.

Particolare attenzione è stata riservata nel 2021 ai **giudizi di ottemperanza**, che tendono ad aumentare di nuovo in misura esponenziale dopo il calo registrato nel 2020. Il dato totale –che somma appunto i ricorsi di ottemperanza di ambedue le sezioni- secondo le tabelle allegate a questa relazione ci dice che dai 492 ricorsi del 2020 siamo passati ai 590 del 2021, coefficiente quest'ultimo assai vicino ai 600 ricorsi del 2019 a riprova del fatto che anche le esecuzioni di giudicato hanno risentito del periodo più difficile della pandemia.

All'interno di questi dati è utile soffermarsi un momento su quello inerente la categoria dei ricorsi di ottemperanza Legge Pinto caratterizzati da una dinamica di crescita costante ed indifferente perfino alle vicissitudini pandemiche poichè dai 134 ricorsi depositati nel corso del 2019, si è passati prima ai 213 del 2020 e poi ai 301 del 2021.

Il fenomeno è noto e riconducibile a problematiche di ordine finanziario che non consentono pagamenti celeri da parte delle amministrazioni statali interessate.

Il lavoro svolto dal TAR nel corso del 2021 ha consentito la definizione con sentenza di circa 550 ricorsi di ottemperanza: allo stato, quindi, ne risultano pendenti 369 di cui però 131 sono già assegnati ad udienza e 11 sono in stato “redazione provvedimento”. Inoltre, ben 126 giudizi sono stati sospesi con ordinanza collegiale a causa del dissesto finanziario dell'ente o perché trattasi, nella maggior parte dei casi, di azioni esecutive intraprese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale. Per queste ultime ha trovato applicazione l'art. 117, comma 4, d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020, le cui previsioni hanno stabilito che, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19



nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività sanitarie di contrasto alla citata emergenza, fino al 31 dicembre 2020 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, tra le quali rientrano anche i giudizi di ottemperanza di provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario volti al pagamento di somme di danaro proposti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19 d.lgs. 118/2011. A sua volta l'art. 3, comma 8, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021, aveva poi sostanzialmente prorogato fino al 31 dicembre 2021 la portata temporale della citata previsione di legge.

A seguito della adozione, da parte del T.A.R. Calabria, Sez. dist. di Reggio Calabria, dell'ordinanza n. 229 del 31 marzo 2021 di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale delle norme citate, recanti il menzionato "blocco" transitorio delle esecuzioni e/o dei pignoramenti proposti o da proporre contro gli enti del Servizio sanitario nazionale, per i giudizi pendenti presso questo Tribunale (II<sup>a</sup> sezione) veniva disposta la c.d. sospensione impropria stante la pendenza della questione di legittimità costituzionale della normativa sopracitata, al fine di evitare gli effetti irreversibili derivanti da una pronuncia di inammissibilità del ricorso per l'ottemperanza.

Com'è noto, la vicenda si è poi conclusa con dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza costituzionale n.236 del 24/11 – 7/12 del 2021), per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 3, comma, 8, del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, che aveva previsto la proroga del divieto di intraprendere e di proseguire le procedure esecutive fino al 31 dicembre 2021.

Va aggiunto che, successivamente, il legislatore nazionale, all'art. 16 *septies*, comma 2, lett. g) del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, come introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, ha da ultimo previsto, per la sola Regione Calabria, al fine dichiarato di assicurare al servizio sanitario

regionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive fino al lontano 31 dicembre 2025.

La Seconda Sezione di questo Tribunale, anche sulla scorta dei principi posti dalla sopracitata sentenza n.236/2021 della Corte costituzionale, nell'ambito di giudizi di ottemperanza a giudicati del giudice civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma, dubitando della conformità all'art. 24 della Costituzione, che assicura a tutti la possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi, di una previsione che impedisce, per un tempo lunghissimo, l'accesso alla tutela esecutiva.

Si può comunque affermare che in materia di ottemperanza è stato raggiunto un risultato importante se si considera che in questa materia nell'ultimo triennio sono stati 1682 i ricorsi depositati (600 nel 2019, 492 nel 2020 e 590 nel 2021). Dei 590 ricorsi in ottemperanza depositati nel 2021 ne sono stati assegnati 249 alla Prima Sezione e 341 alla Seconda. Tale squilibrio, originato dal fatto che il carico di nuovi ricorsi di ottemperanza Legge Pinto, nel corso del 2021, è stato provvisoriamente diviso in parti uguali fra le due sezioni, per il 2022 se ne è disposta la riduzione dato che il carico di questa categoria di ricorsi per la II sezione è stato portato ad 1/3 del totale.

Un settore di contenzioso fortunatamente ridimensionatosi nel 2021 è quello delle **ordinanze contingibili ed urgenti** in quanto il dato di ben 61 ricorsi del 2020 è sceso ai 42 dello scorso anno. Nelle pagine successive questo contenzioso è oggetto di approfondimento.

Con riferimento invece alla **materia elettorale** nel corso del 2021 sono stati iscritti in totale n. 9 ricorsi (3 in prima Sezione e 6 in Seconda), di cui 3

inerenti le esclusioni/ricusazioni di liste e candidati e 6 riguardanti la proclamazione degli eletti. Tali ricorsi sono stati tutti definiti o assegnati a nuova udienza a seguito di attività istruttoria.

Anche in questo caso le decisioni del Tribunale sono state tempestive, in coerenza con le norme del c.p.a. inerenti il rito elettorale, volte ad evitare soluzioni di continuità nella attività degli Enti locali.

Vale la pena segnalare poi l'andamento del contenzioso giurisdizionale inerente gli **stranieri**. Qui c'è da registrare -a causa probabilmente della ripresa dell'attività provvedimentale delle questure dopo il *lockdown*- un aumento in quanto si è passati dai soli 17 ricorsi depositati nel 2020 ai 49 depositati nel 2021. Di questi solo 11 risultano pendenti.

Nella materia dei **finanziamenti alle imprese** continua a registrarsi un calo del contenzioso si è passati dai 50 del 2020 ai 36 del 2021. Di questi ne sono stati definiti 13 e 5 risultano assegnati ad udienza.

Un lieve incremento va segnalato invece nella materia del **pubblico impiego**. Questa materia è trattata, con riferimento alle categorie di pubblici dipendenti tutt'ora sottoposti al regime pubblicistico del rapporto di impiego, dalla Prima Sezione mentre ad occuparsi delle categorie ricomprese nell'area del pubblico impiego cd. privatizzato è la Seconda Sezione.

Nel 2020 erano stati depositati 109 ricorsi di cui 56 in prima sezione e 53 in seconda.

Nel 2021 invece sono stati depositati in materia di pubblico impiego 144 ricorsi e di questi 59 sono stati assegnati in prima sezione in quanto riguardanti il personale delle forze armate, polizia, carabinieri, guardia di finanza e 85 sono stati assegnati in seconda sezione.

Dei 59 ricorsi assegnati alla Prima Sezione 47 di essi sono pendenti e di questi 4 sono assegnati ad udienza. Di questi ricorsi 9 hanno riguardato il rigetto di domande di trasferimento a domanda o la disposizione di trasferimento d'autorità.

Degli 85 ricorsi assegnati in seconda sezione ne sono pendenti solo 19 e di questi 9 sono già assegnati ad udienza.

Un lieve aumento si è registrato anche in relazione alla materia dell'**edilizia**. Dai 162 nuovi ricorsi del 2020 si è passati ai 197 presentati nel 2021, quasi tutti afferenti l'edilizia e ben poco l'urbanistica e con una prevalenza di impugnative di ordini di demolizione, dinieghi di sanatoria e di condono anziché di dinieghi di istanze di nuovi permessi di costruzione o altri titoli edilizi (S.C.I.A.) o di impugnative da parte di terzi di nuovi titoli edilizi rilasciati dall'amministrazione a chi ne ha fatto richiesta per la realizzazione di nuove opere edilizie.

Sostanzialmente stabile il numero dei ricorsi in **ambito scolastico** (18 nuovi ricorsi contro i 14 del 2020).

Buona parte del contenzioso è stato originato dall'avvio di numerose procedure concorsuali tese all'assunzione di personale docente e dalla difficoltà di coordinamento tra varie fonti normative che disciplinano i requisiti di accesso all'insegnamento. Assai frequenti anche le controversie relative all'assegnazione di insegnanti di sostegno ad alunni portatori di handicap. Rispetto a questo tema la sezione, con una pronuncia riportata nella raccolta di massime allegata alla presente relazione, ha ribadito il principio per cui l'assegnazione al minore portatore di handicap delle ore di sostegno deve essere effettuata previa redazione del Piano Educativo Individualizzato.

Vanno segnalati infine, alcuni dati di carattere generale.

Il primo riguarda l'elevato numero di **giudizi cautelari**. Su 1924 ricorsi presentati nel 2021, quelli accompagnati da una istanza cautelare sono stati 911, cioè il 47% del totale (nel 2020 questa percentuale era del 48,21%).

Se si considera che -di norma- ricorsi in ottemperanza e riti speciali quali quello avverso il silenzio inadempimento e l'altro di impugnativa del diniego di accesso agli atti della P.A. sono di regola privi di domanda cautelare, la percentuale soprariportata aumenta ancora.

E' evidente che -in primo grado- la tutela cautelare continua a godere di un particolare e comprensibile favore da parte dei ricorrenti, i quali tendono però di frequente a richiederla anche in ipotesi nelle quali il requisito del pregiudizio grave e irreparabile strettamente inteso è -il più delle volte- debole o assente, come nel caso dei ricorsi presentati da cacciatori che si vedono negare il rinnovo o viceversa revocare i titoli di polizia che consentono la detenzione delle armi.

Il secondo dato, degno di essere rilevato, riguarda gli **appelli**. A fronte di 1658 sentenze pubblicate, nell'anno 2020 ne erano state appellate soltanto 232, pari al 14%. A fronte di 1634 sentenze pubblicate nell'anno 2021 ne sono state appellate soltanto 177 pari all'11% circa.

Sostanzialmente quindi nulla di nuovo sotto questo profilo.

Si tratta di una percentuale particolarmente bassa che dimostra, ancora una volta, come il contenzioso giurisdizionale che si svolge dinanzi al giudice amministrativo si definisca, nella stragrande maggioranza di casi, con sentenza passata in giudicato, nel primo grado di giudizio.

Infine, come già prima accennato, una buona metà del 2021 ha visto ancora lo svuotarsi delle aule del TAR con eliminazione delle udienze in presenza, sostituite, dapprima fino al 30 aprile 2021 e, con successiva proroga disposta con il d.l n. 44/21, fino al 31 luglio 2021 con le udienze da remoto.

A decorrere dal 1° agosto 2021 però si è riusciti a ripristinare le udienze in presenza –pur nel rispetto di rigidi protocolli sanitari antiassembramento – e proprio al fine di evitare situazioni di affollamento è stato previsto che, laddove tutte le parti costituite depositino istanza di passaggio in decisione, la causa viene appunto ritenuta per la decisione sulla base degli scritti difensivi depositati.

Si precisa comunque che la modalità di svolgimento da remoto continuerà per le udienze di smaltimento essendo adesso la stessa esplicitamente imposta dal comma 4 bis dell'art.87 del c.p.a., introdotto dall'art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80.

### **Programma smaltimento arretrato per l'anno 2022**

Gli obiettivi programmatici afferenti la definizione dei ricorsi più datati sono stati sostanzialmente raggiunti nel corso del 2021 grazie ai proficui risultati (in totale 100 sentenze definitive) raggiunti dalla celebrazione delle due udienze straordinarie annunciate nella relazione dell'anno scorso nonché per effetto delle buone prassi costantemente adottate da questo Tribunale fra le quali il tempestivo invio degli avvisi di perenzione inerenti i ricorsi ultraquinquennali, una particolare attenzione nell'esame delle istanze di prelievo in particolare per i ricorsi meno recenti e un uso il più ampio possibile dello strumento del decreto presidenziale finalizzato alla chiusura di ricorsi per i quali, sussistendo le condizioni di legge, è possibile dichiararne l'improcedibilità, l'estinzione o dare atto della rinuncia.

Come già ricordato nella scorsa relazione inaugurale, questo TAR non ha un numero di ricorsi pendenti gravemente problematico. Pur tuttavia, proprio a cominciare dal 2022, accanto agli ordinari strumenti deflattivi del contenzioso dovrà darsi attuazione al nuovo, poderoso ed innovativo Programma straordinario di smaltimento dell'arretrato di cui al DPCM del

30/12/21 (art.1) recante misure per la riduzione dell'arretrato e ricompreso nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).

In forza di questo Piano, è stato approvato il progetto straordinario di smaltimento dell'arretrato che vedrà interessato, fino al 31 dicembre 2026, anche il comparto della giustizia amministrativa; in particolare per esso l'obiettivo programmato consiste nello smaltimento del 70% delle pendenze al 31 dicembre 2019.

Al fine di armonizzare tra gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa le misure per assicurare il raggiungimento degli obiettivi, intermedi e finali, di smaltimento dell'arretrato e ricondurre la durata media dei processi agli *standard* temporali stabiliti a livello europeo, sono state adottate le Linee Guida con decreto n. 192 emesso il 28 luglio 2021 dal Presidente del Consiglio di Stato.

Queste ultime indicano i criteri direttivi per un'efficace attività di smaltimento dell'arretrato quali: la trattazione prioritaria dei ricorsi iscritti fino al 31 dicembre 2019; la decisione dei ricorsi per i quali sia possibile una immediata definizione in rito con sentenza in forma semplificata, in occasione della prima camera di consiglio o pubblica udienza utile; la programmazione da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa delle udienze straordinarie, cui partecipano i magistrati amministrativi in servizio su base volontaria, previo interpello, ed in modalità da remoto, la quale diventa il nuovo regime di svolgimento di tutte le udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato.

Ebbene, con la pubblicazione del dPCM sulle udienze straordinarie del 30.12.21 sono state disciplinate le modalità con le quali il Consiglio di Presidenza della G.A. adotta e approva annualmente il programma straordinario di smaltimento dell'arretrato della giustizia amministrativa, secondo quanto previsto dall'articolo 16 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo (di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 2

luglio 2010, n. 104 e dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113). A questo proposito, il TAR Calabria - Catanzaro ha proposto di calendarizzare, nell'anno in corso, ben cinque udienze straordinarie da celebrarsi nelle date del 27 maggio, 01 luglio, 16 settembre, 14 ottobre, 04 novembre, cui parteciperanno i magistrati interessati aderenti all'interpello. Per la formazione dei ruoli ed assegnazione delle cause e formazione dei collegi giudicanti si osserveranno le disposizioni del citato DPCM del 30/12/21.

Tra le misure volte a realizzare l'efficientamento della giustizia amministrativa figura pure l'Ufficio del Processo, composto da funzionari e tirocinanti alle dirette dipendenze del Presidente dell'Ufficio giudiziario e coordinato dal Magistrato delegato, nato a supporto dell'attività dei magistrati amministrativi in forza di espressa previsione normativa recante la disciplina per la costituzione di un "*Ufficio per il processo amministrativo*" - U.p.P. ( cfr. articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito con decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con la legge 25 ottobre 2016, n. 197 ).

L'Ufficio in esame ha assunto, via via, un ruolo strategico per la gestione del contenzioso con l'espressa finalità di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del processo amministrativo telematico, al punto che, per come rilevato dal Consiglio della Presidenza della Giustizia Amministrativa nelle linee guida del 15.03.18 per l'avvio dell'Ufficio del Processo, lo stesso "*non costituisce una mera struttura amministrativa ma partecipa all'attività giurisdizionale*".

Secondo le Linee Guida per lo smaltimento dell'arretrato approvate con decreto del dPCS n. 192 del 28.07.21, l'attuale struttura dell'*Ufficio per il Processo*, concorre a realizzare l'obiettivo di abbattimento dell'arretrato ai sensi del P.N.R.R., rilevato alla data del 31 dicembre 2019, attraverso



un'ampia ed articolata attività, comprendente il monitoraggio dei ricorsi suscettibili di immediata definizione, l'analisi delle pendenze e delle sopravvenienze, l'organizzazione di udienze tematiche e per cause seriali, la redazione della scheda del fascicolo per tipologia di affari, la segnalazione al Presidente dell'Ufficio giudiziario dei ricorsi più risalenti.

A seguito delle nuove Linee Guida adottate con DPCS dell'8 febbraio 2022 è comunque in elaborazione una messa a punto della struttura e dell'attività dell'Ufficio del processo in conformità dei punti 2) e 3) delle stesse.

Presso la nostra sede, l'Ufficio per il Processo (UpP), già istituito con decreto presidenziale n. 40/2017 ed attualmente coordinato dal Cons. Francesco Tallaro, nel corso del tempo ha visto implementare via via le sue funzioni ed allo stato, effettua, tramite il personale (attualmente 5 funzionari più l'assistente informatico) ed i tirocinanti (n.4) che lo compongono, il monitoraggio e la rendicontazione periodica delle pendenze, secondo il cronoprogramma previsto dalle Linee Guida.

L'Ufficio in questione è impegnato a supporto dell'attività giurisdizionale in diverse attività preparatorie dell'udienza, tra cui la redazione, secondo le indicazioni dei magistrati, di articolate schede di verifica "*check lists*" per alcune tipologie di giudizi, come quelli di ottemperanza, dirette ad analizzare e segnalare il rispetto da parte dei soggetti ricorrenti dei termini procedurali e l'osservanza degli adempimenti di rito; nonché il monitoraggio del contenzioso in materia di sicurezza pubblica ed in particolare detenzione armi, particolarmente nutrito, sotto il profilo della rilevazione *prima facie* dei vizi in rito rilevabili d'ufficio.

Alla luce delle novelle legislative intervenute in forza del PNRR in materia di smaltimento del contenzioso, l'Ufficio per il Processo del TAR Catanzaro ha poi curato nel corso del 2021, in sinergia con la Segreteria e le due Sezioni, una puntuale interlocuzione con gli uffici del Consiglio di Presidenza ed il Segretariato della GA, attraverso la redazione di apposite

relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori di smaltimento dell'arretrato con l'invio dei dati aggiornati.

Infine, si segnala che questo Ufficio giudiziario ha aderito ad uno dei Progetti di smaltimento dell'arretrato correlato al PNRR, finanziato dai risparmi previsti dall'art. 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, grazie al quale è stato possibile procedere, nel corso degli ultimi mesi dell'anno passato ed in tempi contingentati, ad una straordinaria opera di sistemazione e riordino dei fascicoli cartacei provenienti dall'archivio esterno e di quelli conservati in sede.

Giova infine ricordare che nel corso del 2021 sono state introdotte nuove misure processuali nel c.p.a. attraverso le modifiche apportate dall'art. 17 del DL n.80/21, come modificato dalla legge di conversione n.113/2021 e cioè:

- l'introduzione dell'art. 72 bis relativo alla rapida decisione, in una camera di consiglio di sollecita fissazione, dei ricorsi suscettibili di immediata definizione individuati con l'ausilio dell'Ufficio del processo;

- il divieto di disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo e le limitazioni al rinvio della trattazione delle cause;

- l'attribuzione di poteri presidenziali ufficiosi per la dichiarazione dell'interruzione del giudizio e per la verifica della persistenza delle cause di sospensione ed interruzione;

- l'abbreviazione da 180 a 120 giorni del periodo di tempo entro il quale dovrà essere depositata la nuova istanza di fissazione di udienza, successivamente al ricevimento dell'avviso di perenzione ultra quinquennale.

Anche sulla base di queste innovazioni, di cui si sta già facendo applicazione, per il 2022 resta fermo l'impegno del TAR Calabria, Catanzaro, di raggiungere l'obiettivo dell'abbattimento delle pendenze.

## **Gratuito patrocinio - Contributo unificato – Spese di gestione**

### **Gratuito patrocinio**

Nel 2021 si è registrato un considerevole incremento delle richieste dirette ad ottenere il beneficio dell'assistenza legale gratuita a carico dello Stato, con una percentuale di aumento di almeno 1/3 rispetto all'anno precedente.

Di seguito la tabella riportante i numeri legati all'istituto in questione:

Anno 2021		
Istanze presentate	167	
Istanze accolte	1	77,25 %
	2	
	9	
Istanze rigettate	2	16,77 %
	8	
Istanze da trattare	7	
Restanti istanze ( n. 2 rinunce e n. 1 sospensione del giudizio)	3	

Le ragioni di tale incremento sono, senza dubbio, da ricondurre all'emergenza sanitaria in atto, la cui incidenza sul piano economico ha gravato sull'intero Paese, segnando in modo significativo chi già versava in condizioni meno abbienti.

La progressiva crescita delle richieste di ammissione al beneficio riguarda, infatti, cittadini e/o stranieri residenti che non dispongono delle risorse economiche necessarie per sostenere l'assistenza legale in giudizio, o, comunque, redditualmente disagiati ed a cui lo Stato mediante tale istituto assicura i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

A tale ultimo proposito va rilevato che nell'anno 2021 l'Agenzia delle Entrate, in relazione alla determinazione del limite reddituale per l'accesso, ha chiarito che anche i redditi su cui non viene pagata l'IRPEF, tra cui il reddito di cittadinanza, concorrono alla sua formazione.

Il punto di partenza dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate è il DPR 115/2002 -che disciplina le spese di giustizia- il quale all'art. 76 impone esplicitamente di tener conto anche dei redditi esclusi da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, ancora, ad imposta sostitutiva, e prevede che, ai fini del calcolo, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso colui che richiede la difesa gratuita.

Secondo l'Agenzia bisogna tener conto di ogni componente di reddito, imponibile o meno, poiché espressivo di capacità economica e indicativo della necessità reale di farsi assistere in giudizio a spese dello Stato.

In questo senso, in aderenza a quanto già sostenuto dalla Corte di Cassazione, per la quale rilevano anche i redditi da attività illecite o quelli per cui l'imposizione fiscale è stata esclusa, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, oltre al reddito di cittadinanza, rientrano nel calcolo tutte le pensioni che abbiano natura sostitutiva della retribuzione: APE sociale, pensione di vecchiaia o di anzianità. Restano viceversa escluse l'indennità di accompagnamento o la pensione di invalidità, in ragione della loro natura esclusivamente assistenziale.

Rientra così pure, nella soglia di reddito, l'assegno di separazione o divorzio erogato in favore del coniuge, ad esclusione dell'assegno a favore dei figli, destinato unicamente alla cura della prole.

Infine, dovranno senz'altro inserirsi, ove indicati nell'autocertificazione dell'istante, gli interessi dei conti correnti e i proventi da fondi di investimento.

Sempre con riferimento al requisito reddituale del richiedente il beneficio, ma con specifico riguardo agli stranieri extracomunitari ed all'ulteriore obbligo su di essi gravante di corredare l'istanza di ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che accerti i redditi da questi prodotti all'estero, va registrata nell'anno 2021 l'importante sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 157 del 20 luglio, fatta propria dalla Commissione gratuito patrocinio di questo TAR, dinanzi alla quale tale questione diveniva sempre motivo di avvio d'una istruttoria diretta all'integrazione della documentazione necessaria.

La Consulta, infatti, in relazione all'articolo 79, comma 2, DPR n. 115/2002, («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), che stabilisce, per i soli cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea, che i redditi prodotti all'estero debbano essere certificati dall'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato, senza contemplare alcun rimedio all'eventuale condotta non collaborativa di tale autorità e, dunque, all'impossibilità di produrre la relativa certificazione, la ha ritenuta in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.; ciò perchè tale norma fa gravare sull'istante il rischio della impossibilità di produrre una specifica prova documentale richiesta per ottenere il godimento del patrocinio a spese dello Stato, impedendo a chi è in una condizione di non abbienza l'effettività dell'accesso alla giustizia, con conseguente sacrificio del nucleo intangibile del diritto alla tutela giurisdizionale. La medesima disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente al cittadino di uno Stato non aderente all'UE di presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione sui redditi prodotti all'estero, qualora dimostri - provando di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza - l'impossibilità di produrre la richiesta documentazione, poiché è irragionevole e lesivo dei principi di tutela

giudiziale che sia addebitato al medesimo richiedente anche il rischio dell'impossibilità di procurarsi la specifica certificazione richiesta.

Detta importante sentenza costituzionale è stata subito fatta propria dalla Commissione gratuito patrocinio di questo TAR, in tal modo fluidificando considerevolmente la fase di accertamento dei requisiti reddituali che in passato dava vita, con riferimento soprattutto ad istanze di cittadini extra comunitari, ad istruttorie dirette appunto all'acquisizione di documentazione il cui rilascio spettava ad autorità straniere ma dall'esito assai problematico.

Da segnalare, infine, che nel corso dell'anno 2021 è stata adottata una nuova modalità operativa della Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato la quale, per ovviare alle contingenze pandemiche, si è riunita mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, conformemente a quanto previsto dall'art.12, commi 3 e 3 bis, nonché dall'art.2, comma 1, del CAD, e della nota prot. 6686 del 20 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, recante indicazioni operative per la gestione telematica dei procedimenti durante l'emergenza sanitaria Covid-19, nonché dell'art. 14, comma 1, allegato n. 2 delle disp. att. del c.p.a.

In linea con l'aumento delle richieste di beneficio va registrato il notevole incremento, rispetto agli anni precedenti, delle somme liquidate agli avvocati per il patrocinio a spese dello stato, che nell'anno 2021 sono state pari ad euro 93.959,53 (circa il doppio del 2020).

### **Contributo Unificato**

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 sono stati effettuati 2.033 depositi per un totale corrispettivo di contributo unificato pari ad euro 1.321.251,5 di cui euro 1.096.751 versati alla Giustizia Amministrativa, euro 4.825 versati presso altri uffici giudiziari ed euro 236.393 da versare.

Significativa, sia in termini quantitativi che qualitativi, l'attività impositiva dell'ufficio in corso d'anno.

Sotto il profilo dell'accertamento, nonostante l'attività informale dell'ufficio volta a favorire la *compliance* dei ricorrenti incoraggiando l'adempimento spontaneo degli obblighi di versamento su di essi gravanti mediante comunicazioni di segreteria che hanno riguardato pressoché tutti i depositi in cui sono state rilevate incongruenze sotto il profilo fiscale, nel 2021, sono stati notificati ben 432 inviti al pagamento per il tributo non versato.

Sul piano della riscossione si è proceduto al recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo del contributo unificato – maggiorato di sanzioni ed interessi – dovuto e non versato nell'anno 2019.

Si è inoltre proceduto al recupero del tributo sfuggito all'azione di riscossione negli anni precedenti a causa di difficoltà sostanzialmente legate alla reperibilità dei contribuenti e alle incongruenze dei dati anagrafici comunicati dagli avvocati negli atti introduttivi dei giudizi, purtroppo spesso approssimativi ed incompleti, con notevole aggravio dell'attività prodromica all'azione di recupero del tributo evaso.

Sono stati adottati, altresì, n. 7 provvedimenti di discarico resisi necessari a causa della tardiva dimostrazione del versamento mediante il deposito - inizialmente non curato - della prova del pagamento. Fermi, in questi casi, gli oneri di riscossione a carico dei contribuenti per gli importi iscritti e sgravati. Al fine di evitare inutili -e pur tuttavia legittime- iscrizioni a ruolo, con maggiorazione di costi (es. aggio, spese di notifica della cartella esattoriale) in capo a contribuenti sostanzialmente in regola con gli obblighi di versamento, è opportuno richiamare, al riguardo, gli obblighi professionali (oltre che di buon senso) gravanti in capo ai difensori ai quali compete diligentemente curare il tempestivo deposito della quietanza ove, e sempreché, il ricorrente abbia ad essi fornito la prova del pagamento.

In tema, spiace constatare che in qualche caso accade che i difensori attendano la notifica dell'atto impositivo per poi depositare in giudizio quietanze di versamento recanti date anteriori all'atto notificato.

È evidente che siffatta pratica, oltre a sottrarre tempo ai funzionari addetti al servizio, costringendoli ad un gravoso quanto inutile lavoro di scrutinio di atti successivi al deposito del ricorso, distoglie dall'esame di quei ricorsi in cui il tributo risulta effettivamente da recuperare.

Sarebbe auspicabile, meglio ancora se con l'intervento collaborativo degli Ordini professionali, evitare tali comportamenti che non solo non recano vantaggio alcuno ma anzi costringono ad una verifica finalizzata all'adozione di un atto impositivo inutile, essendo il tributo non controverso in quanto già versato, e verosimilmente foriero di possibili effetti negativi per il contribuente.

A conferma della attività svolta, si evidenzia il totale posto in riscossione nell'anno 2021, risultato pari ad euro 535.592,85, tra imposta sanzioni ed interessi.

Quanto ai rimborsi del contributo unificato versato e non dovuto ovvero versato in eccedenza, risultano definiti con la relativa liquidazione n. 17 procedimenti compresi i rimborsi del contributo unificato versato a fronte di ricorsi giurisdizionali non depositati a causa, in genere, della intervenuta azione di annullamento/revoca in autotutela da parte della P.A. intimata. Quanto al contenzioso tributario -infine- nell'anno 2021, è stato notificato un nuovo contenzioso tributario, in primo grado, ed è stato incardinato un ricorso in appello presso la Commissione tributaria regionale della Calabria. Sono stati esaminati tutti gli atti comunicati dalle segreterie delle diverse Commissioni nella Regione al fine di dare ulteriore impulso ai ricorsi già incardinati mediante il deposito, a mezzo PTT (Processo Tributario Telematico), degli atti processuali di gestione del contenzioso necessari ai fini della rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell'amministrazione (memorie illustrative, controdeduzioni ecc.). È stata valutata la necessità di interposizione di atti di gravame ovvero di adozione di misure di esecuzione del giudicato. Si è provveduto altresì ad analizzare la possibilità di misure di



autotutela anche ai fini dell'accoglimento di istanze di mediazione tributaria proposte *ex adverso*. Sono stati in ogni caso curati tutti gli adempimenti previsti per il raccordo con gli Uffici del Segretariato Generale della G.A. responsabili della funzione di indirizzo nella gestione del contenzioso tributario.

Sono attualmente pendenti, in diverse posizioni processuali (attesa fissazione udienza, discussi, attesa dispositivo sentenza ecc.), n. 8 giudizi in cui l'ufficio risulta costituito. Un ulteriore ricorso ha visto accolto, sia pure parzialmente, il reclamo in esso contenuto. Per esso si attende il deposito presso la competente commissione ovvero la rinuncia ad incardinare il giudizio medesimo.

I ricorsi depositati con dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato per limiti reddituali nelle previste materie (previdenza, assistenza e pubblico impiego) sono in totale n. 35, in linea con l'anno precedente se si considera il maggior numero di ricorsi depositati.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai ricorrenti per beneficiare dell'esenzione sono state puntualmente trasmesse all'Agenzia delle Entrate per i controlli di competenza.

### **Spese di gestione**

Le spese sostenute dal TAR per l'acquisizione di beni e servizi, per un totale di € 135.002,98, confermano il progressivo incremento, già osservato nel 2020.

Le ragioni di tale aumento devono essere ascritte, oltre ai costi di produzione, ed in modo particolare all'aumento del costo del lavoro e delle materie prime, anche alle spese aggiuntive rese necessarie per le forniture di prodotti di protezione personale e di sanificazione ambientale.

L'inasprimento dell'emergenza sanitaria causata da Covid-19 ha determinato la necessità di dotare il personale di adeguati dispositivi di protezione

individuali nonché di predisporre ulteriori e frequenti servizi di pulizia e igienizzazione ambientale per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di sicurezza previsti dalla specifica normativa emergenziale.

Ovviamente l'aumento della richiesta di servizi e approvvigionamenti ha necessitato di incrementi anche in termini di prestazioni lavorative svolte dalla Segreteria Generale del Tribunale, che all'ordinaria attività contrattuale per la fornitura di beni e servizi, ha dovuto aggiungere l'espletamento di ulteriori procedure di affidamento, funzionali all'acquisizione di diversi prodotti quali, a titolo esemplificativo, gel igienizzanti, guanti e mascherine chirurgiche, successivamente sostituite dalle mascherine FFP2, per garantisce uno standard elevato di tutela del personale.

Sempre nell'ottica di favorire la riduzione dei rischi di contagio derivanti dalle inevitabili, seppur limitate, occasioni di incontro, specie con la ripresa delle udienze in presenza, sono state incrementate le sanificazioni periodiche degli uffici.

Alle spese per beni e servizi si deve aggiungere il costo annuale per la locazione dell'immobile di sede pari ad € 208.971,20.

Pertanto, le spese complessive di gestione del Tribunale Amministrativo di Catanzaro, a cui vanno aggiunte le somme corrisposte agli Avvocati come onorario per l'assistenza ai soggetti ammessi al gratuito patrocinio, ammontano per l'anno 2021 ad € 437.933,71, segnando un aumento del 19,84%, rispetto all'anno precedente.

## **Il processo amministrativo telematico**

Per la prima metà dello scorso anno le udienze pubbliche e quelle camerali si sono svolte con le modalità telematiche già adoperate e testate nell'anno precedente per cui le discussioni orali e la completezza del contraddittorio

sono stati garantiti mediante collegamento da remoto tramite la piattaforma *Microsoft Teams*.

È emerso che, avendo i difensori acquisito maggiore familiarità nell'utilizzo degli strumenti informatici e telematici, anche attraverso l'adeguamento delle dotazioni in proprio possesso e avendo perfezionato la capacità di gestione degli imprevisti, l'andamento delle udienze è stato sempre abbastanza fluido ed agevole.

Nella seconda parte dell'anno, essendo migliorata la situazione pandemica, si è potuti ritornare al tradizionale svolgimento in presenza, mantenendo i collegamenti da remoto solo per le udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato.

La Giustizia Amministrativa, come da sempre accade, ha continuato a lavorare per ottimizzare e rendere più fruibile ed efficiente lo svolgimento del processo amministrativo, agevolando e semplificando la partecipazione di tutte le parti.

Una utile funzionalità, inizialmente introdotta per gestire al meglio le chiamate delle udienze telematiche e in seguito estesa a tutti i tipi di udienza, è la possibilità, tramite il sito *web*, in tempo reale, di verificare l'andamento delle chiamate in udienza. Dalla *Home Page* del sito è necessario scegliere la Sede e poi, nel riquadro Attività giurisdizionale, utilizzare il nuovo link Udienza -> Chiamata Cause.

Vengono così visualizzate due liste in due griglie: la lista **Chiamata in corso** mostra i ricorsi chiamati in trattazione nella data corrente; in questo modo è possibile avere a colpo d'occhio l'informazione sul numero di ruolo in trattazione. La lista **Prossima chiamata** mostra i successivi ricorsi che devono essere chiamati in trattazione nella data corrente; in questo modo è possibile sapere quale sarà il prossimo ricorso chiamato, informazione questa particolarmente utile quando la chiamata non segue l'ordine progressivo come da ruolo d'udienza.

Una volta visualizzata, la pagina si aggiorna automaticamente, senza dover ripetere la navigazione o forzare manualmente il *refresh*.

Da parte della segreteria, è necessario un intervento del segretario di udienza che selezioni, mediante l'utilizzo dell'applicativo SIGA, la **chiamata in corso**, che indica il ricorso in quel momento in trattazione, e la **prossima chiamata**, che indica il prossimo ricorso che verrà chiamato dal Presidente del collegio; contemporaneamente, l'informazione sulla chiamata diventa visibile sul sito della Giustizia Amministrativa nell'area pubblica.

In questo modo si evita la consultazione a valle dell'autenticazione, garantendo notevole beneficio in termini di rapidità di accesso alle informazioni.

Sempre nella stessa pagina, è stata inserita la lista "Elenco ricorsi in trattazione" che consente di avere appunto un elenco comprensivo di tutti i ricorsi in trattazione nella data corrente, per sezione/tipo udienza. Per ogni ricorso presente nel ruolo udienza, nel campo "Da Remoto" si trova l'indicazione circa l'eventuale trattazione da remoto dei ricorsi.

Un'altra utile semplificazione delle procedure ha riguardato la possibilità, avviata dal mese di ottobre 2021, per gli Ausiliari del giudice, ovvero Consulenti tecnici d'ufficio, Commissari ad acta, Verificatori, Rappresentanti di amministrazioni onerate di adempimenti istruttori o incaricati similari, di accedere all'area riservata del sito della Giustizia Amministrativa utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE, modalità di accesso che sarà presto estesa alle altre tipologie di utenza.

In questo modo si semplifica e si velocizza la loro attività nonché quella di pertinenza delle segreterie che non dovranno più rilasciare specifiche credenziali per la Sede per cui è stato assegnato l'incarico.

Infatti, in precedenza, le credenziali di accesso per i cittadini e gli ausiliari del giudice venivano rilasciate dall'Ufficio Ricevimento Ricorsi del TAR,

attraverso una funzionalità presente in SIGA e dietro identificazione del soggetto richiedente.

Adesso questa fase non è più necessaria, a meno che l'ausiliario non faccia presente di non poter utilizzare SPID o CIE.

In sintesi, possiamo affermare che anche nello scorso anno, nonostante la perdurante chiusura degli uffici al pubblico e lo svolgimento di turni per la presenza in sede, il personale, sempre efficiente e collaborativo, ha continuato ad assicurare costante supporto agli avvocati, agli ausiliari del giudice e alle varie parti del processo che, in caso di difficoltà, sono state prontamente contattate e assistite telefonicamente o tramite mail.

### **La diffusione della cultura della legalità nelle scuole.**

Anche nel 2021 non ha potuto trovare svolgimento la collaborazione, avviata negli anni precedenti alla pandemia, con gli istituti scolastici della Regione per realizzare offerte formative in favore degli studenti di scuola secondaria superiore finalizzata alla conoscenza delle tematiche inerenti la Giustizia Amministrativa e la Pubblica Amministrazione da un punto di vista diverso rispetto a quello offerto dagli ordinari programmi didattici.

La situazione sanitaria emergenziale ha azzerato qualsiasi possibilità di realizzazione di tali iniziative.

La speranza ovviamente è quella di poter presto ospitare dentro il TAR gli studenti, così provati, nel corso dell'emergenza sanitaria, dalla perdita di socialità, dall'isolamento e dalle tante difficoltà con le quali hanno dovuto cimentarsi per portare avanti i loro studi e la loro formazione.

## **Offerta formativa per i laureati – Convegni**

La formazione, rivolta a giovani studenti in generale e ai laureati in giurisprudenza in particolare, costituisce un caposaldo di questo Tribunale e un'irrinunciabile *mission* che si realizza nell'impegno di trasferire esperienze e conoscenze alle nuove generazioni che si affacciano al mondo della Giustizia Amministrativa.

La ferma volontà di non sacrificare tale intento alle limitazioni causate dalla gestione emergenziale ha consentito di non interrompere l'offerta formativa, assicurando anche nell'anno 2021 percorsi di approfondimento post universitari.

In particolare, l'offerta riguarda il tirocinio previsto dall' art. 73 D.L. 69/2013 (convertito in L. 98/2013), destinato ai laureati in giurisprudenza più meritevoli, consistente in un percorso di formazione teorico-pratica della durata di 18 mesi, durante il quale lo studente è seguito da un magistrato formatore a cui si affianca per l'apprendimento delle attività tipiche della professione.

Lo svolgimento di tirocini presso gli uffici giudiziari rappresenta notoriamente una importante occasione per gli studenti che intendono acquisire competenze e conoscenze non incluse nel programma degli studi universitari e attribuisce titoli per la partecipazione a concorsi nella pubblica amministrazione.

La peculiarità del percorso formativo in questione è costituita oltre che, come detto, nell'assistenza e collaborazione con i giudici amministrativi, anche nel pieno inserimento nella struttura organizzativa denominata "ufficio per il processo" e questa duplice collocazione permette allo studente di acquisire metodologie nuove, estranee alla didattica accademica e basilari per il futuro lavorativo nelle professioni legali.

All'inizio dell'anno 2021 sono stati avviati, all'esito di un apposito bando di selezione, 3 tirocini della fattispecie in parola.

Poiché nella fase iniziale del percorso le restrizioni emergenziali hanno imposto la modalità formativa a distanza, si è ritenuto necessario arricchire il profilo didattico mediante un programma di incontri incentrati su temi, questioni e istituti di diritto amministrativo e processuale-amministrativo, trattati in un'ottica specificamente giurisprudenziale, curati e condotti dai magistrati di questa sede. Gli incontri, realizzati in videoconferenza, hanno rappresentato momenti di approfondimento che hanno visto tirocinanti e stagisti partecipare con grande interesse e coinvolgimento.

Attualmente sono tre i tirocinanti presenti in sede, ma ben presto a loro si aggiungeranno gli altri selezionati con l'apposito bando avviato a dicembre 2021, nel solco di una tradizione, che induce a promuovere annualmente questi percorsi formativi, con l'obiettivo di garantire, senza soluzione di continuità, la presenza in sede di studenti in formazione, che peraltro costituiscono un valido supporto all'attività dell'ufficio del processo.

L'apporto dei tirocinanti si è infatti rivelato molto proficuo per lo studio dei casi, la raccolta e massimazione delle sentenze e la formazione dei ruoli per specifiche materie, specie per le udienze di smaltimento dell'arretrato.

Sempre con riferimento alla formazione, si ricorda che questo TAR ha in corso una convenzione con la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, ai sensi dell'art. 37 D.L. n 98/2011, conv. in L. n 111/2011, che consente agli specializzandi di svolgere in questo Tribunale lo *stage* previsto dal programma didattico.

Anche nell'ultimo anno, come nel precedente, gli specializzandi hanno avviato e completato l'attività formativa a distanza, alternativa e sostitutiva del previsto stage di 100 ore.

Anche gli stagisti hanno partecipato al programma di incontri in videoconferenza di cui si è detto sopra e anzi per loro si è reso necessario

elaborare un programma alternativo alla formazione in presenza, in quanto il periodo di svolgimento delle ore di stage ha coinciso totalmente con la fase di massima chiusura imposta dalla pandemia.

Quindi, in accordo con il Direttore della Scuola di Specializzazione, gli studenti hanno realizzato lo *stage* in modalità totalmente “a distanza”, seguiti dai magistrati- *tutor* di sede e attraverso un percorso di studio e approfondimento di casi pratici hanno attuato efficacemente la formazione con risultati equivalenti allo *stage* in presenza che ha consentito loro un’adeguata preparazione in vista dell’esame finale di completamento della specializzazione.

Occorre infine, su un piano del tutto distinto, dare conto dell’**Incontro di studi -svoltosi in data 17 dicembre 2021** in questa stessa aula di udienza-organizzato da questo Tribunale in collaborazione con l’Università Magna Graecia di Catanzaro – Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro e l’A.N.C.E. di questa città sul seguente tema: **Il vizio dell’eccesso di potere come chiave d’accesso alla giustizia.**

La scelta non è stata casuale ed è nata proprio dalla constatazione, anzitutto nostra come giudici amministrativi, da un lato della crescente complessità delle scelte che i poteri pubblici sono tenuti a compiere e dall’altro dall’applicazione concreta del principio di effettività della tutela giurisdizionale che il diritto della U.E. e la giurisprudenza della CEDU impongono.

Con questo convegno, che ha visto come relatori magistrati amministrativi, docenti universitari e avvocati, il TAR Calabria ha voluto rimettere al centro del dibattito un tema fondamentale e fondativo della stessa tutela giurisdizionale amministrativa sia per celebrare il cinquantesimo anniversario della istituzione dei TT.AA.RR. e sia per dare il proprio attivo contributo ad una ripresa “in presenza” anche delle occasioni di confronto



culturale, professionale e umano dopo la lunga -e assai cupa- fase pandemica attraversata. Il Convegno, molto seguito anche per via del collegamento in *streaming*, ha visto altresì la presenza di tirocinanti, stagisti, neolaureati e studenti e quest'ultima considerazione ci è di sprone per promuovere anche quest'anno nuove iniziative del medesimo tenore e interesse.

### **Attività internazionale**

Nel corso dell'anno 2021 il Consigliere Francesco Tallaro ha partecipato ad un seminario sul Diritto ambientale europeo (*EU Environmental Law*), in Trier (Germania), dal 28 settembre al 29 settembre.

L'incontro è stato organizzato dall'*EJTN - European Judicial Training Network* e dall'*ERA - Europäische Rechtsakademie*.

### **Analisi di alcuni settori dell'attività giurisdizionale: Contrasto amministrativo alla criminalità organizzata: in particolare le Interdittive – Sanità – Ordinanze contingibili ed urgenti.**

Si diceva prima, in sede di disamina dell'andamento del contenzioso, dell'aumento del numero di ricorsi in materia di **interdittive antimafia**. I dati nazionali, a cui ho fatto riferimento –fonte Sole24 ore- risalenti a novembre scorso, dicono che le interdittive antimafia emesse dai prefetti sono più che raddoppiate in cinque anni. Da 972 del 2017 si è passati a più di 2.000 nel 2020 e ad ottobre scorso erano già 1789.

Sempre secondo questi dati la Calabria è la regione che registra il maggior numero di imprese colpite da questo tipo di provvedimenti.

Anche nell'anno ormai trascorso questo T.A.R. ha dovuto frequentemente affrontare l'esame delle valutazioni effettuate dalle Prefetture in relazione ai diversi elementi considerati e che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa nelle imprese.

Questo esame implica quindi un sindacato sulla motivazione e sugli elementi considerati non solo “uti singuli” ma anche nelle loro reciproche connessioni, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro eventuali eccessi di potere da parte dell’amministrazione nell’esercizio dell’ampio -ma non illimitato- del potere discrezionale di cui dispone. Nessun dubbio quindi da parte del sottoscritto e dei magistrati di questo TAR sul fatto che la informazione antimafia alla luce del continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone che il primo, attraverso le Prefetture, possa far uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica e direi perfino creativa, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. Fermo però il controllo di legittimità da parte del Giudice Amministrativo sui modi di esercizio del potere discrezionale.

Fra i temi che, in questa materia, più hanno occupato questo Tribunale nel 2021 ricordiamo quello del coordinamento tra l’istituto del controllo giudiziario e l’impugnazione dell’interdittiva, del suo aggiornamento in esito a detto controllo se positivamente concluso nonché dell’incidenza dell’ammissione al controllo nei termini di cui all’istituto dell’art 34 bis c.a.m. sul principio della continuità dei requisiti nelle procedure di evidenza pubblica. Questo T.A.R., sin dal 2019, (ord. Sez. III, n. 658/2019), alla luce della ratio del controllo, ha aderito all’esegesi secondo cui la proposizione dell’istanza ex art. 34 bis c.a.m. porti al rinvio della causa ad una data successiva alla cessazione della misura di prevenzione per non porre nel nulla gli effetti di una possibile legalizzazione di imprese solo marginalmente inquinate dalla mafia, spessissime volte per esserne state per lo più vittime (v. nello stesso senso ord. Cons. St., III, 7521/2021 che espressamente annovera la fattispecie nei casi eccezionali di cui al comma 1 bis all’art. 73 c.p.a.; Cons. St., III, 5134/2021 e v. similmente nel senso della sospensione del giudizio, tra le altre, Cons. St. n. 6885/2021 e 5957/2021;

5955/2021 e v., invece, in senso contrario da ultimo, Cons. St., Sez. III, ordinanza 29-09-2021, n. 5371).

In sede procedimentale, a fronte di positivo esito del controllo, l'evenienza fisiologica è che l'impresa faccia istanza di aggiornamento dell'interdittiva e che la Prefettura si ridetermini tenendo conto di esso con possibile conseguente emissione di informativa liberatoria, esito questo più volte riscontrato da questo Tribunale. Sul versante processuale, dalla nuova determinazione prefettizia conseguirà -in relazione alla impugnazione della originaria interdittiva- l'improcedibilità del ricorso sia in ipotesi di informativa liberatoria (stante la sopravvenuta carenza di interesse dell'impresa "riabilitata") sia in ipotesi di emanazione di nuova interdittiva (stante la lesività dirimente del nuovo atto).

In sede di aggiornamento, alla Prefettura, nell'esercizio della sua ampia discrezionalità è, ovviamente, demandato il delicato compito di verificare se il periodo di applicazione dell'istituto abbia portato a recidere i contatti con le organizzazioni criminali.

Affinchè il meccanismo complessivo abbia un corretto funzionamento è, però, necessario sottolineare che grava sulla Prefettura in sede di aggiornamento:

- uno specifico onere motivazionale in ordine all'effettuato percorso favorevole ex art 34 *bis* c.a.m.;
- l'obbligo della tempistica di cui all'art. 92 c.a.m.

Il contenzioso è di rilievo per le inadempienze ad entrambi gli obblighi procedurali: spesso accade, infatti, che l'impresa impugni la nuova interdittiva emanata senza chiara motivazione sul discostamento dall'esito positivo del controllo o che agisca con il rito silenzio in mancanza di determinazione, specie ove nel ricorso sulla originaria interdittiva sia stato concesso il rinvio in ragione dell'intervenuto controllo giudiziario.

Non infrequentemente, poi, il Tribunale si è trovato a risolvere controversie relative ad esclusioni dalle procedure di evidenza pubblica per sopravvenute interdittive, seguiti da ammissioni a controlli giudiziari, da cui sono scaturite liti derivanti dal conflitto tra la pretesa della impresa controllata a mantenere l'intervenuta aggiudicazione, la volontà della stazione appaltante di non avere un interlocutore attinto da interdittiva e l'aspirazione dell'impresa seconda in graduatoria ad ottenere la commessa.

Se è vero che si è fatta costante applicazione del rigoroso principio di continuità dei requisiti, a fronte di una apertura del Consiglio di Stato per la fase di esecuzione (sez. III, n. 4619/2021) e dopo una attenta meditazione di *littera e ratio legis*, nel luglio 2021, questo Tribunale (sentenza TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 29 luglio 2021, n. 1546) è giunto ad affermare la possibilità di deroga a tale principio per effetto dell'ammissione al controllo giudiziario dell'impresa destinataria di interdittiva antimafia ove l'ammissione sia sopraggiunta *anteriamente al momento di verifica dei requisiti* in capo all'aggiudicatario.

In tale fase, infatti, -) non vi sono controinteressati in senso tecnico, -) l'incertezza della stazione appaltante è tollerabile non ricadendo ancora sul futuro contraente ed, anzi, verrebbe meno il problema delle ricadute nella procedura contrattuale dei possibili diversi orientamenti del Giudice di primo e secondo grado sulla legittimità dell'interdittiva, e -) non vi è ricaduta negativa sulla stringente tempistica dei contratti pubblici.

D'altro canto l'ordinamento prevede ipotesi di incertezza nell'aggiudicazione per verifica postuma dei requisiti (v. la verifica postuma da parte dell'Amministrazione dei requisiti autodichiarati in capo all'aggiudicatario, l'inversione procedimentale nei contratti sottosoglia e nei settori speciali, la facoltà delle appaltanti, ex art. 92 c.a.m., in mancanza di informazione dopo 30 giorni dalla consultazione della Banca dati o nei casi di urgenza di stipulare il contratto, con condizione risolutiva per l'ipotesi di

esito negativo della sopraggiunta verifica prefettizia, la transitoria previsione dell'art. 8, co. 1, lett. a) del d.l. 76/2020 dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza nelle more delle verifiche dei requisiti del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8 c.c.p.).

L'orientamento ha trovato conforto in una pronuncia del Giudice di appello (Cons. Stato, sez. III, n. 4844/21) che ha riconosciuto in relazione ad impresa interdetta ed ammessa all'istituto del 34 bis c.a.m. la possibile discontinuità del possesso di un requisito nella fase della procedura di evidenza pubblica ove per la durata dell'interruzione o per altre ragioni essa non abbia concretamente determinato alcun *vulnus* all'esigenza dell'amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati.

Questa analisi induce ad alcune riflessioni.

Seppur il tempestivo intervento della prevenzione amministrativa da parte dei prefetti sia essenziale e irrinunciabile, occorre pure però che l'interdittiva sia pienamente rispettosa dei relativi canoni di legittimità per evitare che suoi eccessi vadano ad incrementare “di riflesso” un maggiore potere della criminalità. Se infatti si rammenta che l'intervento interdittivo non colpisce solo le imprese probabilmente inquinate, ma anche quelle a *probabile rischio* di infiltrazione, è necessario allora che l'avanzamento dell'intervento statale fino al *rischio* di infiltrazione (accertato tra l'altro con la regola “del più probabile che non”) non arrivi al punto di colpire *rischi* eccessivamente “*astratti*”. L'interdittiva, infatti, privando l'impresa non solo di possibili rapporti contrattuali con la p.a., ma anche della disponibilità dei titoli abilitativi di base, necessari per operare, conduce, infatti, alla sicura morte dell'impresa e la conseguenza può essere per gli imprenditori che non hanno un “serio” rischio di infiltrazione che, una volta privati delle attività economiche, si rivolgano ai *clan* per ricevere un sostegno.

E' del resto in questa ottica che il Governo, col D.L. n.152/21 dello scorso novembre, ha messo in campo due nuovi strumenti affidati ai prefetti: il contraddittorio procedimentale -interno cioè al procedimento volto all'adozione dell'interdittiva- con l'impresa sospettata di infiltrazione la quale potrà chiedere di essere ascoltata o potrà difendersi con memorie e documenti e l'altra, in ipotesi di agevolazione solo occasionale, consistente in un percorso di bonifica detto di "prevenzione collaborativa" (art.94 bis c.a.m.) che in qualche modo anticipa, in sede amministrativa, il controllo giudiziario. In quest'ultima ipotesi il prefetto può prescrivere misure, di vario genere, di durata compresa da sei mesi a un anno a conclusione del quale verificherà se i rischi sono cessati o meno, rilasciando nel primo caso una informativa liberatoria.

Certo è che nella legislazione si va affermando un modello di contrasto alle infiltrazioni delle mafie nel mondo delle imprese che, come rilevato da uno studioso di queste problematiche, non si limita alla sola immediata prevenzione amministrativa volta ad isolare il contagio mediante un atto amministrativo -quello interdittivo- che in nome della tutela della sicurezza pubblica sacrifica la libertà d'impresa ma -puntando alla protezione delle imprese oltre che dai condizionamenti mafiosi, anche dalla morte delle stesse- predispone in chiave per così dire terapeutica programmi prescrizionali quale fino ad ora è stato soprattutto -su richiesta volontaria da parte della impresa- il controllo giudiziario disposto dal Tribunale delle misure di prevenzione e ciò al fine di far intraprendere alle singole realtà aziendali un cammino di riallineamento col contesto economico sano.

Ebbene, in questo scenario, divenuto articolato e per certi versi complesso dalla pluralità di strumenti, amministrativi e giurisdizionali, messi a disposizione dall'ordinamento per combattere l'infiltrazione mafiosa nell'economia ma anche per recuperare le imprese infiltrate, il TAR Calabria si inserisce con una giurisprudenza che, oltre a giudicare come sempre in

punto di legittimità i provvedimenti interdittivi, mira a coordinare il proprio intervento giurisdizionale, sin dalla fase cautelare, con i vigenti istituti di bonifica delle imprese, cui si sono di recente aggiunti quelli di cui al citato D.L., in modo da favorire l'accesso di queste imprese a siffatti percorsi mantenendo il più possibile integro il patrimonio di relazioni economico-finanziarie attive con la P.A. all'atto dell'adozione della interdittiva.

Questo ruolo del TAR, di fatto, lo rende partecipe di un sistema sempre più integrato di prevenzione e cura delle imprese contagiate dalla criminalità al quale offre il proprio costruttivo contributo in punto di diritto avendo cura di evitare corto circuiti fra i vari procedimenti.

Quanto al contenzioso in materia di **sanità**, una porzione assai rilevante di controversie in tale settore è connesso a comportamenti inerti mantenuti dalla struttura del Commissario straordinario per il piano di rientro dal disavanzo e, a seguito della delega operata da quest'ultimo, del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari della Regione Calabria a fronte di istanze di varia natura in materia di accreditamento e di autorizzazione sanitaria.

Di particolare rilievo, nel settore, le controversie relative a fattispecie di inerzia mantenuta dall'azione sanitaria in procedimenti di contrattualizzazione ai sensi dell'art. 8 *quinquies* d.lgs. 502/1992, in relazione alle quali la Sezione, con orientamento innovativo, condiviso dal giudice d'appello, ha affermato l'obbligo giuridico dell'azienda sanitaria di determinarsi, esprimendo e comunicando la definitiva volontà di stipulare o meno il contratto in questione e, in caso affermativo, di invitare la struttura alla sottoscrizione dello stesso, accordando tutela ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. (silenzio inadempimento), individuando in ciò un momento autoritativo della fattispecie finalizzata alla stipulazione del contratto, sottoposto alla giurisdizione del giudice amministrativo (Tar Calabria,

Catanzaro, sez. II, 2 marzo 2021 n. 460; Tar Calabria, sez. II, 22 dicembre 2021, n. 329).

La controversia cui ci si riferisce e che ha avuta vasta eco anche sulla stampa, ha riguardato una nota Casa di cura catanzarese, attiva nel settore della cardiocirurgia, e può considerarsi tappa fondamentale di una vicenda che ha condotto a un nuovo provvedimento dell'Azienda sanitaria provinciale, con il quale è stato disposto il diniego della contrattualizzazione per l'anno 2020, sul duplice presupposto della pendenza di un'indagine penale a carico dei vertici della società che gestisce la Casa di Cura e della mancanza di accreditamento per l'anno 2020, essendo intervenuto un nuovo provvedimento di accreditamento solo nell'anno 2021. Tale controversia ha dato modo alla Sezione di affermare, oltre all'irrilevanza di mere indagini di natura penale ai fini del procedimento di contrattualizzazione, riguardante prestazioni non eseguite nell'anno di riferimento, il principio per il quale, in presenza di istanza di rinnovo dell'accredimento presentata prima del termine di scadenza, il mancato rinnovo al termine del triennio non fa venire meno l'accredimento precedentemente acquisito, con la conseguenza che il nuovo provvedimento, anche se intervenuto in anni successivi a quello in relazione al quale è invocata la contrattualizzazione, costituisce semplice rinnovo e non nuovo accreditamento (Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 24 maggio 2021 n. 1079).

Tra le cause di tali fenomeni di inerzia, particolarmente penalizzanti per le casse erariali, se non altro per le spese di giudizio che devono sopportare, vi è probabilmente un non perfetto coordinamento o forse anche un certo scollamento tra l'attività della struttura commissariale e quella degli uffici della Regione, di cui il Commissario deve necessariamente avvalersi.

A tale proposito sono di viva attualità le indicazioni della sentenza n. 168 del 24 giugno 2021 della Corte costituzionale, che, nel dichiarare illegittime alcune norme del d.l. 10 novembre 2020 n. 150 (c.d. decreto Calabria), ha



rimarcato l'esigenza che il Commissario sia dotato delle risorse anche di personale, necessarie a raggiungere lo scopo del rientro dal disavanzo. In questa prospettiva deve essere salutata con favore l'attribuzione dell'incarico commissariale al Presidente della Giunta regionale, che, in quanto vertice dell'amministrazione regionale, avrà la possibilità di garantire la costante collaborazione tra l'organo commissariale e gli uffici regionali.

A quest'ultimo proposito apro una parentesi per sottolineare come il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, all'indomani dell'assunzione dell'incarico commissariale, con nota del 15/12/21, ha voluto trasmettere, assieme a numerose altre Istituzioni della Calabria, anche a questo Tribunale la relazione -elaborata da un tavolo tecnico all'uopo costituito- presentata alla riunione svoltasi presso il M.E.F. per la verifica dell'andamento del Piano di rientro e dei L.E.A. Lo ringrazio per questo atto di sensibilità e, avendo letto con interesse la relazione, gli do senz'altro atto di avere messo in evidenza, in modo esplicito e senza giri di parole, i difficili nodi della attuale situazione organizzativa dell'infrastruttura amministrativa e gestionale della Regione in materia sanitaria caratterizzanti la quotidianità del sistema sanitario calabrese, con conseguente riflesso sui livelli di servizio da erogare al cittadino.

Altre controversie in materia sanitaria hanno riguardato il procedimento di formazione di contratti di rete nel delicato settore delle analisi di laboratorio, caratterizzato dall'esigenza di forme di aggregazione tra strutture a causa del numero piuttosto elevato di prestazioni fissato dalla struttura commissariale ai fini della contrattualizzazione (in materia, Tar Calabria, sez. II, 22 dicembre 2021 n. 329).

Degna di nota, anche per la stretta attualità del tema del Covid-19, la pronuncia con la quale è stato evidenziato che, nell'individuare le strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni laboratoristiche che nel 2020 non hanno raggiunto la soglia di produttività di 200.000,00 esami fissata al fine

del mantenimento dell'autonomia strutturale, l'amministrazione non può operare meccanicamente, senza verificare, ed eventualmente tenere in considerazione, se tale evento sia stato condizionato dai provvedimenti emergenziali adottati per far fronte alla pandemia da Covid-19 (TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 22 novembre 2021, n. 2071).

Desidero infine rivolgere la mia attenzione ad un settore di contenzioso - quello delle **ordinanze contingibili ed urgenti**- fortunatamente ridimensionatosi nel corso del 2021 atteso ch  il dato del 2020 di ben 61 ricorsi di impugnazione di questo tipo di provvedimento   sceso ai 42 dello scorso anno. In questa categoria di ricorsi rientra una molteplicit  di fattispecie anche assai diverse fra loro, come ad esempio quelle inerenti l'impugnativa di ordinanze sindacali recanti disposizioni di chiusura delle scuole, con imposizione della cd. didattica a distanza quali quelle adottate in numero non trascurabile nel corso del pregresso 2021 anche dopo l'avvio del corrente anno scolastico e fino poche settimane fa in relazione alla diffusione del contagio da COVID 19 nelle sue ben note recenti varianti.

Proprio la diminuzione di queste ordinanze ha determinato un calo di questa tipologia di ricorsi -che ovviamente in relazione ad emergenze, vere o presunte, di diversa natura continuano, in misura fisiologica ad essere presentati- sicuramente riconducibile alla "stretta" imposta dal Legislatore, in modo inequivoco, sulla regola del prioritario mantenimento della didattica in presenza cos  ancorando la possibilit  di deroga da parte dei sindaci a requisiti assai rigorosi e a condizioni davvero estreme sul piano emergenziale.

Spiace dover segnalare -sulla base dell'esperienza giurisprudenziale maturata- come, anche nell'anno 2021, l'utilizzo di questo potere sia stato quasi sempre viziato da illegittimit ; esso, previsto dalla legge in relazione all'esigenza di dare una urgente risposta ad emergenze di vario tipo, che

toccano interessi, diritti, valori anche di rango costituzionale, una volta esercitato, alla verifica di legittimità imposta dall'impugnativa dell'ordinanza, ha evidenziato limiti spesso macroscopici quanto all'individuazione dei presupposti giustificativi dell'esercizio del potere, quanto a completezza e qualità dell'istruttoria, quanto a rispetto del principio di proporzionalità e così via.

I provvedimenti giurisdizionali adottati da questo Ufficio e assolutamente noti -anche per l'ampio risalto che la stampa e i media ne hanno dato anche nello scorso anno- hanno puntualmente analizzato e messo in evidenza i vizi inficianti le ordinanze cui ci si riferisce.

E' bene chiarire però, tengo a dirlo, che tutto questo non è stato privo di conseguenze, soprattutto in fase di giudizio sulla domanda cautelare monocratica. E' evidente infatti che bocciature sistematiche, talvolta reiterate a causa della ripetizione talvolta immediata dell'esercizio del potere, di provvedimenti di questo tipo, adottati da organi di vertice di amministrazioni pubbliche finiscano, anche involontariamente, per ingenerare l'idea nell'opinione pubblica di veri e propri bracci di ferro istituzionali ingaggiati da soggetti istituzionali autoreferenzialmente in competizione fra loro e impegnati più a disorientare i cittadini che non a risolvere i problemi.

Viceversa -e qui desidero far mie le parole autorevolmente spese dal Presidente Frattini in sede di inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Consiglio di Stato il 22 febbraio scorso- deve essere compreso da tutti che la tutela resa dal Giudice Amministrativo, in quanto giudice del potere pubblico che però è anche giudice dei diritti fondamentali quando questi vengono incisi dal primo, è rivolta non solo ai cittadini ma anche alle amministrazioni, non per sostituirsi ad esse né per contrastarle, bensì per <<indirizzarle, potenziando così la credibilità del potere pubblico>>. In questo modo, attraverso la tutela, si rafforza anche <<la tenuta delle Istituzioni nel loro complesso>>.

E' quello che cerca di fare il Giudice Amministrativo anche in Calabria muovendosi su un piano che dunque non è quello del censore implacabile di condotte, delle amministrazioni, più o meno devianti da un supposto, arcano paradigma di legittimità di cui egli sarebbe il depositario esclusivo, ma bensì quello di essere Istituzione fra le Istituzioni con la specificità del proprio ruolo e della propria funzione, mai come in questa fase di transizione e di ripresa necessario anche al fine di contrastare gli effetti della crisi economico-sociale causata dalla pandemia e dalla quale si tenta tutti assieme di uscire.

### **La Giustizia Amministrativa in Calabria fra rafforzamento istituzionale e fiducia dei cittadini**

Presidente Frattini. Il rafforzamento istituzionale è dunque uno degli effetti più significativi della nostra azione. Le nostre sentenze si fanno carico di questo obiettivo e non si limitano a promuovere o bocciare l'operato della P.A attraverso gli atti e i provvedimenti amministrativi che vengono di volta in volta al nostro esame. Esse indirizzano la P.A., in questo modo potenziandone la credibilità.

I primi però ad essere credibili -è stato sempre Lei a ricordarlo- dobbiamo essere noi, ciascuno di noi dato che le istituzioni stanno in piedi e camminano sulle gambe delle persone. Ogni istituzione ha o almeno dovrebbe avere un proprio patrimonio di credibilità. Non solo le istituzioni politiche, basate sul consenso dei cittadini, diretto o indiretto che sia, ma anche tutte le pubbliche autorità, in primis quelle giurisdizionali come la Giustizia Amministrativa. La credibilità è un patrimonio che l'istituzione, all'atto della sua nascita, si ritrova un po' -come dire- nel DNA, ma questo dono originario non è dato una volta e per sempre. Va conservato, va mantenuto, va coltivato e sviluppato, necessita d'una continua attenzione e cura. I fatti, le vicende della

storia, al pari delle cronache di questi anni più recenti anche del nostro Paese ci danno esempi che ammoniscono e ammaestrano da questo punto di vista poiché ci ricordano quanto sia facile per le Istituzioni vedere la propria credibilità sgretolarsi fino a perderla. Questo patrimonio immateriale che è la credibilità –si badi, immateriale ma non invisibile e pertanto suscettibile di essere valutato, misurato, pesato- svanisce dunque senza rimedio se trascurato o, peggio, dilapidato.

Vi è una evidente relazione di scambio fra chi aspira ad apparire credibile e chi, in qualche modo, col proprio “credere” conferisce al primo l’aura della credibilità. Se la G.A. -con quella coesione interna fra TAR e Consiglio di Stato da Lei Presidente fortemente caldeggiata- svolge in modo serio e con senso di responsabilità il proprio servizio- giustizia in favore della collettività, intesa come cittadini e altre Istituzioni, noi riceveremo la fiducia cui aspiriamo conferendoci credibilità.

La Giurisdizione Amministrativa della Calabria intende continuare a svolgere anche nel 2022 nel migliore dei modi i propri compiti, perseguendo costantemente l’obiettivo -di sempre- d’un miglioramento continuo ma anche il raggiungimento dei nuovi obiettivi indicati dal PNRR a cominciare dall’abbattimento dell’arretrato.

Con questo solenne impegno che prendiamo con noi stessi prima ancora che con cittadini e istituzioni dichiaro pertanto aperto l’Anno Giudiziario 2022 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria- Sede di Catanzaro.

## ACCESSO

### **TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 18 marzo 2021, n. 588 (Pres. Iannini, Est. Levato)**

Diversamente da quanto previsto dall'art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, una volta decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla richiesta del privato -prescritti dall'art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 33/2013- il silenzio serbato dalla p.a. sulla richiesta di accesso generalizzato non integra la formazione di un provvedimento tacito di diniego. Ne consegue che l'accedente -in disparte l'attivazione della tutela amministrativa innanzi al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ex art. 5, comma 7, D. Lgs. n. 33/2013- potrà contestare l'eventuale inerzia della p.a. attivando l'*actio contra silentium* di cui all'art. 117 c.p.a. e -solo in ipotesi di diniego espresso- il rito sull'accesso ex art. 116 c.p.a. In tale senso depone l'ultima parte dell'art. art. 5, comma 7, D. Lgs. n. 33/2013.

Nella fattispecie l'azione della ricorrente avverso l'inerzia sull'istanza ostensiva è stata avanzata ai sensi dell'art. 116 c.p.a. In applicazione, tuttavia, del principio di effettività della tutela giurisdizionale -di cui agli artt. 6 C.e.d.u., 24, 113 Cost e 1 c.p.a.- e del principio di concentrazione delle tutele, che ne costituisce ulteriore proiezione, a fronte dell'accertata inerzia, la resistente p.a. dovrà eseguire l'esame della richiesta di accesso civico secondo le modalità procedurali delineate dal D. Lgs. n. 33/2013. All'attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale nel senso sopra esposto, depone, sul piano processuale, il comune regime di specialità dei riti in materia di accesso e di silenzio, i quali si svolgono in udienza camerale ex art. 87 c.p.a., sono improntati alla celerità, con la dimidiazione dei termini, e vengono definiti con decisione in forma semplificata.

### **TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 2/4/2021, n. 738 (Pres. Pennetti, Est. Goggiamani)**

La disciplina dell'accesso agli atti delle procedure ad evidenza pubblica (art. 53 c.c.p.) prevede una tendenziale accessibilità di tutti gli atti della serie negoziale, con talune specifiche cause di esclusione dell'ostensione pur ad avvenuta aggiudicazione, tra cui quella concernente i "segreti tecnici o commerciali" con la controeccezione della loro ostensibilità in caso di accesso per scopi difensivi.

Per contemperare i due contrapposti interessi è necessario vagliare: - ) "*nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure*" formulate o da formulare -) che non sussistano palesi ragioni di inammissibilità del ricorso ex art. 120 c.p.a. o manifeste carenze delle condizioni o dei presupposti dell'azione, -) che la tutela del segreto tecnico o commerciale sia stata rappresentata già in sede di offerta, non potendo essere a sua volta opposta, per la prima volta, in sede di opposizione all'istanza di accesso.

## AMBIENTE

### **TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 3 febbraio 2021, n. 246 (Pres. Pennetti, Est. Tallaro)**

L'autorizzazione paesaggistica e la valutazione di incidenza sono destinate a perseguire finalità diverse (la tutela dell'*habitat* l'una, la tutela del paesaggio l'altra), con la conseguenza che l'esito di segno diverso delle due distinte valutazioni non è indice sintomatico

dell'illegittimità dell'operato della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici che, nell'ambito di una Conferenza di Servizi, ha opposto il nulla osta paesaggistico, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2014, nonostante la valutazione di incidenza sulla zona SIC interessata si fosse conclusa favorevolmente.

## **APPALTI**

### **TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 22 febbraio 2021, n. 359 (Pres. Pennetti, Est. Goggiamani)**

Pur a fronte dell'abrogazione dell'art. 79 co. 5 *quater* d.lgs. n. 163/2006, il termine entro il quale l'impresa è tenuta proporre istanza di accesso nelle procedure di gara è di 15 giorni in analogia a quello fissato dall'art. 76 co. 2 d.lgs. n. 50/2016 alla p.a. per consentire l'accesso all'operatore. Tale termine, in virtù del principio di effettività della tutela, dilata il termine di impugnazione degli atti di gara dell'art. 120 c.p.a., ma di contro garantisce certezza sulla stabilità degli atti della procedura di evidenza pubblica e di conseguenza sui tempi del contratto, in coerenza con il coordinamento legislativo tra tempi del contratto e tempi del processo che nella *stand still* trova massima espressione.

### **TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 4 marzo 2021, n. 465 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

Non sono annoverabili tra i gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, c. 5, lettera c) del d.lgs. n. 50 del 2016, soggetti ad obbligo di dichiarazione, il fatto che l'impresa interessata abbia corrisposto con un mero ritardo la retribuzione ai dipendenti, relativamente ad alcune mensilità e della tredicesima, con riferimento a contratti rientranti nell'ambito delle pubbliche commesse. Nelle gare per la somministrazione di pasti, la previsione obbligatoria di un centro di cottura esterno, posto in località limitrofe a quella di esecuzione del servizio, è legittima soltanto se concepita quale requisito di mera esecuzione, e non di partecipazione, mentre l'opposto inquadramento finisce per assumere un significativo carattere anticoncorrenziale.

### **TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 5 marzo 2021, n. 472 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

È legittima la clausola di un disciplinare di gara la quale prevede, nell'ambito dei "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica", un punteggio, pari a un massimo di 10 punti, in considerazione del complessivo di 100 punti attribuibili all'offerta tecnica, agli operatori economici aventi un radicamento territoriale nella Provincia per aver svolto già in passato il servizio oggetto di appalto all'interno del territorio provinciale.

Non è, infatti, irragionevole attribuire un determinato punteggio, in sede di gara d'appalto, peraltro non determinante, ad operatori che hanno già svolto attività sociali nella Regione o nella Provincia, con ciò maturando una significativa esperienza delle necessità locali, ovvero che hanno una loro sede nell'ambito della Regione, il che esprime un apprezzabile radicamento nel territorio e semplifica i rapporti con la ditta che si aggiudica la commessa.

### **TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 11 marzo 2021, n. 531 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 30 marzo 2021, n. 713 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

Nel caso in cui la *lex specialis* di un appalto rechi la espressa previsione per i concorrenti di effettuare il versamento in favore dell'ANAC, entro e non oltre il termine perentorio di presentazione dell'offerta e di inserire nel file "busta amministrativa" l'attestazione in originale o in copia conforme del medesimo versamento, è legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara stessa per tardività del versamento effettuato soltanto successivamente alla richiesta di "soccorso istruttorio" accordato dalla P.A. appaltante ex art. 83 comma 9 d.lgs. n. 50/2016. La criticità ascritta al concorrente non si sostanziava, infatti, in una mera carenza di produzione documentale, quanto piuttosto nell'inosservanza di un termine perentorio prescritto dalla legge di gara.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 14 giugno 2021, n. 1208 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

È legittima la clausola di sbarramento, prevista nel capitolato speciale per una gara di appalto per l'aggiudicazione di un servizio all'offerta economicamente più vantaggiosa, che non consente la valutazione del prezzo nel caso di offerte che sotto il profilo qualitativo non raggiungano un punteggio minimo. Infatti, la previsione di tale clausola rientra nell'esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta all'amministrazione in ordine alla determinazione dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 12 luglio 2021, n. 1436 (Pres. Pennetti, Est. Tallaro)**

La domanda di partecipazione alla gara non si configura quale mera comunicazione all'Amministrazione aggiudicatrice da parte del concorrente dei propri dati identificativi e dei propri requisiti, ma identifica una precisa volontà negoziale espressa dal concorrente medesimo. Conseguenza del tutto necessitata di ciò è che è nulla la domanda di partecipazione ad una procedura di gara per difetto di sottoscrizione e per la conseguente mancanza di un elemento essenziale per individuare la paternità e, quindi, la responsabilità dell'offerta, proprio in quanto, difettando l'imputabilità dell'atto ad un soggetto, viene meno la sua stessa riconoscibilità esteriore. Quanto osservato per la sottoscrizione mancante vale, a maggior ragione, per il caso di sottoscrizione falsa.

## **CONCESSIONI**

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 13 maggio 2021, n. 973 e 23 dicembre 2021, n. 2346 (Pres. Iannini, Est. Arrivi)**



A prescindere dall'incompatibilità euro-unitaria dell'art. 1, comma 682, l. 145/2018 (recentemente ribadita dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021), la proroga legale da essa disposta non è applicabile alle concessioni demaniali di natura provvisoria, giacché l'interpretazione storica e logico-sistematica degli artt. 1, comma 682 e 683, l. 145/2018 e l.d.l. 400/1993 induce a ritenere che la proroga introdotta con la legge di bilancio 2019 operi per le sole concessioni che – fino all'abrogazione parziale dell'art. 1 d.l. 400/1993 ad opera della l. 217/2011 – erano soggette a rinnovo automatico.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 1 dicembre 2021, n. 2217 (Pres. Iannini, Est. Arrivi) e 3 dicembre 2021, n. 2234 (Pres. Iannini, Est. Tallaro)**

I meccanismi di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – tra cui, da ultimo, l'estensione quindicennale introdotta dall'art. 1, commi 682 e ss., l. 145/2018 e la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. 34/2020 – confliggono con il diritto euro-unitario e, segnatamente, con l'art. 49 T.F.U.E. e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE (Bolkestein). Ma pur ammettendo l'applicabilità di siffatte disposizioni nazionali – quantomeno sino al termine dilatorio al 31 dicembre 2023 individuato dall'Adunanza Plenaria nelle sue recentissime pronunce (Cons. Stato, Ad. Plen, 9 novembre 2021, nn. 17 e 18) –, queste non introducono un "blocco legislativo" del potere amministrativo né attribuiscono ai privati la pretesa a una ineluttabile e incompressibile estensione delle concessioni demaniali. Permane, infatti, pur sempre il potere di revoca per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico, per come previsto a livello generale dall'art. 21 *quinquies* l. 241/1990 e, con specifico riferimento alle concessioni demaniali marittime, dall'art. 42 cod. nav. La conclusione è confermata anche dall'art. 182, comma 2, d.l. 34/, che, pur nel ribadire l'operatività della proroga sancita dall'art. 1, commi 682 e ss., l. 145/2018 e nell'affermare il divieto temporaneo di indire procedure selettive per l'individuazione di nuovi concessionari, fa salvo il potere di revoca delle concessioni in essere.

## **ELEZIONI AMMINISTRATIVE**

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 9 settembre 2021, n. 1603 (Pres. Iannini, Est. Levato).**

Laddove le sottoscrizioni di una lista siano apposte su moduli aggiunti, gli stessi devono essere congiunti mediante timbro trasversale. La timbratura è necessaria ogni qualvolta ciò sia funzionale ad apprezzare la sostanziale unitarietà del modulo, poiché le firme sono state apposte su fogli separati, essendo necessario avere certezza sul fatto che gli elettori abbiano effettivamente e consapevolmente presentato proprio quella lista e quei candidati.

Nella fattispecie risulta che il modulo di presentazione della lista non è unico ma composto da un primo foglio e da tre atti separati uniti da un nastro adesivo trasparente. L'unione materiale delle distinte parti documentali mediante l'applicazione del nastro adesivo non può tuttavia costituire elemento sufficiente a comprovare che i sottoscrittori abbiano avuto la piena consapevolezza dei candidati a cui si riferisce l'atto di presentazione della lista, poiché rispetto alla materiale unificazione di distinti fogli, che può avvenire anche mediante spillatura degli stessi, risulta indispensabile il *quid pluris* costituito da timbri di congiunzione o firme, tuttavia assenti nel caso di specie. Ad opinare diversamente, sarebbe in astratto ipotizzabile che la raccolta delle sottoscrizioni avvenisse in modo disgiunto dall'atto di presentazione della lista in un documento

distinto, poi utilizzato a tale scopo mediante un semplice collegamento materiale al primo, così da escludere la consapevolezza dei sottoscrittori circa l'utilizzo e il fine di raccolta delle relative firme.

## **FARMACIE**

### **TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 17 maggio 2021, n. 1003 (Pres. Iannini, Est. Levato)**

La disciplina in materia di contingentamento delle sedi farmaceutiche, prevista dagli artt. 1 e ss. L. n. 475/1968, prima della riforma introdotta dall'art. 11 D.L. n. 1/2012, conferiva alle Regioni la competenza alla formazione e revisione della pianta organica. A seguito della novella del 2012, la revisione della rete farmaceutica è invece divenuta atto di esclusiva cognizione del Comune e la relativa determinazione integra gli estremi di uno strumento pianificatorio che, per sua natura, rientra nell'esclusiva sfera di attribuzioni della Giunta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. n. 362/1991 gli *“intervenuti mutamenti della distribuzione della popolazione del comune”* devono essere ancorati a parametri oggettivi e certi, derivanti dalla creazione di nuovi insediamenti abitativi concentrati in specifiche aree del territorio comunale, in cui si registra un documentato trasferimento della popolazione.

Il richiamo nel provvedimento di ripermetroazione al dato della *“popolazione fluttuante”* -intesa come il complesso di prevedibili utenti occasionali e di passaggio che potrebbero accedere al nuovo esercizio- risulta non aderente alle disposizioni normative, basate di contro sulla popolazione residente, e non anche su quella occasionale, inevitabilmente incerta e mutevole.

### **TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2021, n. 1218 (Pres. Iannini, Est. Arrivi)**

Il c.d. criterio topografico o della distanza di cui all'art. 104 T.U.L.S. permette l'insediamento di ulteriori farmacie in deroga al criterio della popolazione quando lo richiedono particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità. La farmacia istituita in base a tale criterio è soggetta, in contropartita alla deroga che ha condotto al suo insediamento, a condizioni e vincoli ulteriori rispetto alle farmacie istituite secondo il generale criterio demografico, di tal che non può essere trasferita in altre zone del territorio comunale né può essere riassorbita, in sede di revisione delle piante organiche, nell'individuazione del numero delle farmacie stabilito in base alla popolazione, giacché tale numero è rilevante unicamente per le farmacie istituite secondo il criterio demografico.

## **GIURISDIZIONE**

### **TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 16 gennaio 2021, n. 84 (Pres. Pennetti, Est. Tallaro)**

All'esito della pronunzia della Corte costituzionale n. 99/2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120 co. 2 Cod. Str. nella parte in cui dispone che il Prefetto «provvede» -

invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione, il provvedimento prefettizio rappresenta frutto di una valutazione discrezionale sicchè la giurisdizione spetta al Giudice amministrativo, venendo in rilievo una posizione di interesse legittimo del privato.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, ord. 25 ottobre 2021, n. 1866 (Pres. Pennetti, Est. Levato)**

Va sollevato d'ufficio, innanzi alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, un conflitto negativo di giurisdizione ove: a) a seguito dell'esperimento di una licitazione privata, per l'affidamento di un appalto di lavori, l'aggiudicatario, dopo aver sottoscritto una nota della P.A. avente valore di contratto, si sia rifiutato di accettare la consegna dei lavori per asserita nullità dell'accordo negoziale; b) l'impresa abbia successivamente agito innanzi al G.O. per ottenere la declaratoria di nullità del contratto, di legittimità della risoluzione contrattuale e il conseguente risarcimento del danno; c) il G.O. abbia declinato la giurisdizione in favore del G.A.; d) il G.A., a sua volta, abbia ritenuto insussistente la propria giurisdizione; in tal caso, infatti, in ragione della espressa pronuncia negativa sulla giurisdizione, da parte dell'A.G.O., si rientra nella previsione normativa di cui all'art. 11, comma 3, c.p.a., a mente del quale nel caso in cui il Giudice amministrativo, davanti al quale la causa è riassunta dopo una pronuncia negativa del Giudice ordinario, si ritenga del pari privo di giurisdizione, deve sollevare d'ufficio il conflitto di giurisdizione.

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 9 aprile 2021, n. 750 (Pres. Pennetti - Est. Tallaro)**

L'interesse al ricorso viene meno di regola allorché l'atto impugnato abbia esaurito i suoi effetti; tuttavia, la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione del ricorso deve essere apprezzata caso per caso, anche alla luce dell'eventuale finalità di orientare per il futuro l'operato dell'amministrazione, non già esercitando un inammissibile sindacato giurisdizionale su poteri non ancora esercitati dall'amministrazione, bensì riscontrando l'eventuale sussistenza di profili di illegittimità lamentati dal ricorrente, di modo che l'amministrazione ne possa tenere conto, nel futuro, nell'esercizio del potere pubblico. Con particolare riferimento al calendario venatorio, la cui durata temporale è fisiologicamente limitata, il ritenere che venga meno l'interesse al ricorso una volta che esso abbia cessato di produrre effetti significherebbe rendere claudicante, in una materia sensibile quale quella della tutela dell'ambiente, il diritto a ottenere una decisione sul merito del ricorso.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 7 ottobre 2021, n. 1713 (Pres. Iannini, Est. Levato)**

In base al comma 1-bis, seconda parte, dell'art. 73 c.p.a. -introdotto dall'art. 17, comma 7, lettera a), D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 113/2021- "*... Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio*". Attesa la portata stringente del precetto, le prospettate trattative da instaurare con la terna commissariale, non ancora insediatasi a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per

infiltrazione mafiosa, rappresentano una circostanza incerta sia in ordine ai tempi di svolgimento sia circa la verifica di un esito favorevole all'esponente, come tale non idonea ad integrare l'evenienza eccezionale necessaria a consentire il rinvio della causa.

## **INTERDITTIVE**

### **TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 14 giugno 2021, n. 1203, (Pres. Pennetti, Est. Tallaro)**

Allorché all'esito del controllo giudiziario venga richiesto l'aggiornamento della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 91 co. C.a.m., alla Prefettura è demandato il delicato compito di verificare se il periodo di applicazione dell'istituto abbia portato a recidere i contatti con le organizzazioni criminali.

Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., impone che le amministrazioni, una volta che il controllo giudiziario si sia concluso con esito favorevole, e alla luce di questo, debbano riconsiderare, ed eventualmente ritirare in autotutela, i provvedimenti di revoca dei contributi e dei finanziamenti.

### **TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 29 luglio 2021, n. 1546 (Pres. Pennetti, Est. Goggiamani)**

La retroattività degli effetti dell'ammissione al controllo giudiziario dell'impresa destinataria di interdittiva antimafia può affermarsi in via eccezionale, in base a *littera e ratio legis*, per la fase antecedente *la verifica dei requisiti in esito all'aggiudicazione* laddove l'istituto ex art. 34 *bis* c.a.m. sia sopraggiunto *anteriamente al momento di verifica dei requisiti* in capo all'aggiudicatario.

Al di fuori da tale eccezionale individuata ipotesi sarà nella discrezionalità della p.a. in base alle fattispecie concrete (ad es. insussistenza di altri concorrenti ammessi e del tipo di contratto) determinarsi se attendere la decisione del Giudice della prevenzione ove l'aggiudicatario abbia dato prova dell'impugnazione dell'interdittiva e della presentazione dell'istanza ex art. 34 *bis* c.a.m. Tale decisione sarà, invero, difficilmente adottabile in presenza di ulteriori concorrenti e certamente da escludere laddove la durata del contratto sia superiore al tempo massimo del controllo giudiziario (3 anni).

## **OCCUPAZIONI**

### **TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 27 dicembre 2021, 2385 (Pres. Pennetti, Est. Goggiamani)**

L'occupazione e trasformazione del bene non seguita da tempestivo decreto di esproprio configura una fattispecie di illecito civile ex art. 2043 c.c. di natura permanente. L'Autorità espropriante, in tali ipotesi, 1) pone in essere una condotta *non iure e contra ius* continuando a detenere il bene del privato, nonostante la mancata conclusione del procedimento entro il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità con conseguente inefficacia del titolo di occupazione legittima

(artt. 13 e 22 *bis* Tu. Espr.) e senza essersi dotata di altro titolo idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, contratto, provvedimento di acquisizione sanante *ex art. 42 bis* del d.P.R. n. 327/2001, usucapione), 2) agisce con colpa, per la negligenza nella mancata conclusione della procedura espropriativa, 3) con l'occupazione determina pregiudizio al diritto di proprietà con sottrazione del bene e sua trasformazione.

## **OTTEMPERANZA**

**T.A.R. CALABRIA - CATANZARO, Sez. II, 15 giugno 2021, n. 1226 (Pres. Iannini, Est. Arrivi)**

Nel caso di dissesto finanziario dell'ente locale, è ammissibile il ricorso in ottemperanza volto a ottenere una determinazione dell'ente all'acquisizione di un bene *ex art. 42 bis* d.p.r. 327/2001 o alla sua restituzione, giacché il divieto di intraprendere azioni esecutive, previsto dall'art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000, è riferibile unicamente ai giudicati di condanna al pagamento di somme di denaro.

In ossequio al principio espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 15 del 5 agosto 2020, se il fatto di occupazione illegittima è anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, l'ottemperanza grava sull'organo straordinario di liquidazione fino alla scadenza del proprio incarico, salva successiva riespansione della competenza degli organi istituzionali dell'ente locale.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 29 novembre 2021, n. 2176 (Pres. Pennetti, Est. Goggiamani)**

Il Tar, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello *ex l.n. 89/2001* non più dovuti la notificazione del titolo esecutivo ed il decorso del relativo termine dilatorio di cui all'art. 14 d.l. n. 669/1996.

## **RISARCIMENTO – INDENNIZZI**

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 13 dicembre 2021 (Pres. Pennetti, Est. Goggiamani)**

La fattispecie dell'indennizzo da ritardo (comma 1 *bis* dell'art. 2 *bis*, l. n. 241/1990) va distinta dalla fattispecie della responsabilità da ritardo (comma 1 dell'art. 2 *bis*, l. n. 241/1990), in quanto prescinde dalla dimostrazione degli elementi dell'illecito (danno, elemento soggettivo, nesso di causalità), essendo per essa sufficiente il solo superamento del termine di conclusione del procedimento, ma la sua ottenibilità è, comunque, condizionata dall'avvenuto azionamento del

potere sostitutivo previsto dall'art. 2, commi 9 *bis* e *ter*, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

## **SANITÀ**

### **TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 19 marzo 2021, n. 460 (Pres. Iannini, Est. Arrivi)**

Il ricorso proposto da una struttura sanitaria privata all'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'azienda sanitaria in relazione alla definizione del procedimento volto alla conclusione del contratto *ex art. 8 quinquies* d.lgs. 502/1992 per la regolamentazione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. poiché verte su una fase autoritativa del rapporto, permanendo in capo all'amministrazione il potere di valutare se l'assunzione del carico delle prestazioni sanitarie sia rispondente all'interesse pubblico e dovendosi escludere che la struttura privata sia titolare di un diritto soggettivo alla contrattualizzazione.

Pur dando atto dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale di segno contrario, il Collegio ritiene ammissibile la proposizione dell'azione avverso il silenzio *ex artt. 31 e 117* cod. proc. amm. poiché, laddove la struttura sanitaria accreditata sia stata contemplata nella programmazione delle risorse annuali destinate alla sanità e abbia perciò fatto richiesta di addivenire alla stipula del contratto per la relativa annualità, v'è un obbligo giuridico dell'azienda sanitaria di determinarsi, esprimendo e comunicando la definitiva la volontà di stipulare o meno il contratto in questione e, in caso affermativo, invitando la struttura alla sottoscrizione dello stesso: l'obbligo giuridico di provvedere non ha ad oggetto la conclusione del contratto, esito – questo – cui l'amministrazione non è vincolata, bensì la determinazione, di natura prettamente autoritativa e come tale equiparabile ad un provvedimento, della volontà di addivenire o meno alla sua stipulazione. Ove non si consentisse la proposizione dell'azione avverso il silenzio, si genererebbe un vuoto di tutela per la struttura privata, che non potrebbe reagire all'inerzia dell'amministrazione né sul piano civilistico, non vantando un diritto soggettivo alla contrattualizzazione, né sul piano pubblicistico, con conseguente compromissione del principio di effettività della tutela e della pari dignità degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi.

### **TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 30 aprile 2021, n. 892 (Pres. Iannini, Est. Serra)**

È legittimo il Decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario nella Regione Calabria nella parte in cui vieta a tutte le strutture sanitarie presenti in Regione di effettuare interventi chirurgici per tumore della mammella se non costituite in unità di senologia multidisciplinare (Breast Unit), con divieto implicitamente esteso alle strutture private accreditate che tali interventi intendano eseguire senza oneri a carico del Servizio sanitario regionale, e ciò in quanto la fissazione di uno standard minimo di interventi annui per poter essere autorizzati ad eseguire le prestazioni sanitarie in esame, risponde ad esigenze di interesse pubblico e, a ben vedere, ad una più approfondita tutela del diritto alla salute stesso.

### **TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 4 novembre 2021, n. 2087 (Pres. Iannini, Est. Serra)**

È illegittima una Deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale che sottopone l'accesso ad una prestazione sanitaria fuori dalla Regione di residenza ad un sistema di autorizzazione ulteriore,

quale il parere di un organo tecnico della stessa Azienda, rispetto a quello previsto dalla legge di riferimento, in violazione del principio di libera scelta del luogo di cura previsto dall'art. 8-bis d.lgs. n. 502/1992, che subordina l'accesso ai servizi sanitari su tutto il territorio nazionale, con onere a carico del SSR di residenza, alla sola prescrizione medica.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 22 novembre 2021, n. 2071 (Pres. Iannini, Est. Tallaro)**

Nell'individuare le strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni laboratoristiche che nel 2020 non hanno raggiunto la soglia di produttività di 200.000,00 esami fissata al fine del mantenimento dell'autonomia strutturale l'amministrazione non può operare meccanicamente, senza verificare, ed eventualmente tenere in considerazione, se tale evento sia stato condizionato dai provvedimenti emergenziali adottati per far fronte alla pandemia da Covid-19. Tale dirompente evento storico, infatti, non può essere completamente ignorato, avendo esso stravolto il piano fattuale su cui si innestano gli obblighi di razionalizzazione della rete dei laboratori accreditati, e potendo essere eventualmente tenuto in considerazione quale fattore che ha determinato una sopravvenuta parziale impossibilità della prestazione.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 25 novembre 2021, n. 2155 (Pres. Iannini, Est. Tallaro)**

Nell'individuazione, ai sensi dell'art. 8-*quinquies* d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, del contenuto degli accordi contrattuali da stipulare tra le aziende sanitarie provinciali e gli operatori sanitari privati accreditati, risulta funzionale e finalizzata al regolare svolgimento del sistema sanitario una clausola che garantisca – sia pur con le necessarie garanzie per la finanza pubblica – un regime di proroga per lo svolgimento delle prestazioni. Appare invece del tutto sproporzionata rispetto al fine (contenimento della spesa) ed inadeguata relativamente alla funzionalità del servizio sanitario una clausola che renda solo facoltativa tale proroga, la cui durata, del resto, risulta chiaramente determinabile e contenibile da parte dell'amministrazione stessa in ragione dei tempi dalla stessa dipendenti per la stipula del nuovo contratto (ovvero la proposizione del nuovo schema tipo alle strutture accreditate).

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 22 dicembre 2021, n. 329 (Pres. Iannini, Est. Arrivi)**

Non possono essere riconosciute tra i soggetti legittimati a operare per conto del servizio sanitario regionale per l'anno 2021 le reti di laboratori che non si siano costituite entro il 31 dicembre 2020, poiché dal sistema di programmazione dell'offerta sanitaria, che è impostato su base annuale, si ricava l'onere per le nuove reti di costituirsi entro la fine di ciascun anno per poi poter essere riconosciute, contemplate nella programmazione della spesa sanitaria e, infine, contrattualizzate.

**SCUOLA**

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 26 aprile 2021, n. 878 (Pres. Iannini, Est. Serra)**

È illegittimo il provvedimento dell'amministrazione scolastica con cui vengono attribuite al minore portatore di handicap un determinato numero di ore di sostegno, in assenza di previa redazione del

Piano Educativo Individualizzato (PEI), di cui all'art. 5 del d.P.R. 24 febbraio 1994. Tuttavia, devono essere modulati gli effetti dell'annullamento, che operano solo dal momento in cui verrà redatto il nuovo PEI in quanto ciò è necessario a garantire una tutela realmente effettiva della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, sì da riconoscere, senza soluzione di continuità, il diritto al sostegno del minore disabile.

## **TELECOMUNICAZIONI**

### **TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 24 novembre 2021, n. 2099 (Pres. Iannini, Est. Serra)**

In tema di autorizzazioni alla realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione, il potere regolatorio del Comune non può sostanzarsi in divieti generalizzati di installazione degli impianti in intere zone urbanistiche predefinite o adottando criteri distanziali generici ed eterogenei, ma solo divieti specifici, come peraltro oggi appare confermato dall'art. 8, comma 6 l. 36/2001, come modificato dall'art. 38 del D.L. n. 76/2020, conv. in L. 11 settembre 2020, n. 120. Il principio citato non appare contrastare con il Diritto dell'Unione Europea, in quanto afferisce unicamente al riparto di competenze regolamentari tra i vari livelli di governo e, in particolare, lo spazio dell'autonomia regolamentare dei Comuni, che non appare materia di interesse per la legislazione eurounitaria.

## **URBANISTICA**

### **TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 6 dicembre 2021, n. 2155 (Pres. Iannini, Est. Tallaro)**

Gli oneri di pubblicazione (ed eventuale ripubblicazione) dello strumento urbanistico sono strumentali alla migliore partecipazione e collaborazione dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse alla attività di pianificazione del territorio comunale, anche attraverso, in particolare, la presentazione delle previste osservazioni. Per tale ragione, la pubblicazione non deve essere ripetuta laddove lo strumento urbanistico riceva modifiche in dipendenza proprio dell'accoglimento di osservazioni presentate, o anche per effetto di modifiche introdotte a seguito di espressa richiesta rappresentata dalla Regione in sede di approvazione. Allo stesso modo, non si deve dare luogo a ripubblicazione allorché le modifiche o integrazioni al piano strutturale comunale siano effetto di un obbligo di conformazione, nella specie al Piano di Emergenza Esterna approvato dal prefetto ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105, con riferimento a un deposito di idrocarburi la cui presenza determina un rischio di incidente.



## **ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

### **T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 18 gennaio 2021, n. 100 (Pres. Pennetti, Est. Tallaro)**

I limiti dell'intervento dell'ordinanza contingibile ed urgente da parte del Sindaco nell'adozione di misure di contenimento del virus Covid 19 trova limite nelle dettagliate previsioni statali con riferimento, nella specie, del servizio di istruzione (cfr. d.l. 25 marzo 2020, n. 19, conv. con mod. con l. 22 maggio 2020, n. 35, per come risultante dai successivi interventi modificativi e interpolativi prodotti dal d.l. maggio 2020, n. 33, conv. con mod. con l. 14 luglio 2020, n. 74, dal d.l. 30 luglio 2020, n. 83, conv. con mod. con l. 25 settembre 2020, n. 124, e dal d.l. 7 ottobre 2020, n. 125) che demandano l'eventuale la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado allo strumento attuativo del d.P.C.M.

Il potere di ordinanza del Sindaco straordinaria ed urgente emessa ai sensi dell'art. 32 co. 3 l. n. 833/1978 e dell'art. 50 d.lgs. n. 267/2000 è quindi limitato ai casi in cui sia necessaria una risposta urgente a specifiche situazioni che interessino il territorio comunale, situazioni che per l'evolversi dell'epidemia non siano state già apprezzate ed amministrare dall'Autorità governativa ed, eventualmente, dalle singole Regioni.

Inoltre, l'esercizio di tale potere soggiace altresì al limite "formale" della sussistenza della motivazione e dell'adeguata istruttoria nonché al limite sostanziale del rispetto di rigorose garanzie sostanziali costituite dai principi generali dell'ordinamento.

### **TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 6 marzo 2021, n. 476 (Pres. Pennetti, Est. Tallaro)**

Non si pone al di fuori delle peculiarità dell'istituto delle ordinanze contingibili e urgenti un provvedimento che imponga la costituzione di un rapporto contrattuale finalizzato all'ordinato smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, l'estensione di tale potere non può giungere sino all'individuazione di un prezzo imposto. Diversamente opinando, si consentirebbe all'amministrazione di sacrificare la libera iniziativa economica privata a beneficio del proprio esclusivo interesse di risparmio di spesa, con violazione dei principi desumibili dall'art. 41 Cost.

### **T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 26 aprile 2021, n. 879 (Pres. Pennetti, Est. Goggiamani)**

Sono illegittimi i provvedimenti assunti dal Presidente facente funzioni della Regione Calabria, con cui, al fine di mitigare il rischio di diffusione del Covid-19, si dispone la sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. La Regione Calabria, prescegliendo la strada del « rischio zero » per l'intera comunità scolastica in esito ad istruttoria sommaria e carente in punto di specifica situazione di rischio — tra l'altro senza accompagnare la scelta a concorrenti misure di restrizione di sorta per le comunità adulte ove il virus circola maggiormente — ha certamente violato il parametro della proporzionalità: la sospensione del servizio scolastico in presenza tout court, il cui rischio risulta già sotto controllo con le misure nazionali in atto, ha leso oltre misura il diritto all'istruzione per i cittadini più giovani arrecando non solo pregiudizio formativo, ma anche psicologico, educativo e di socializzazione essendo la loro personalità in via di costruzione, in coerenza con quanto la Costituzione vuole avvenga anche ed obbligatoriamente nella « formazione sociale » della Scuola.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 30 dicembre 2021, n. 2409 (Pres. Pennetti, Est. Levato)**

Il requisito di contingibilità è da intendersi quale mancanza di ordinari rimedi predisposti a livello normativo o impossibilità di farvi ricorso in presenza di un pericolo. La resistente p.a. a fronte delle risalenti inerzie contestate all'A.T.O. ha totalmente omesso di attivare i poteri sostitutivi secondo lo sviluppo procedimentale previsto dall'art. 2-bis L. n. 14/2014, il quale prevede appunto -in caso di contegni omissivi degli enti locali o delle comunità- un intervento in via sostitutiva della Regione, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni, con successiva ed eventuale nomina di un Commissario ad acta.

L'esercizio dei descritti poteri sostitutivi rappresenta pertanto uno strumento tipizzato ed ordinario, che si colloca in una fase antecedente rispetto all'utilizzo delle ordinanze extra ordinem.

La ratio dell'art. 2-bis L. n. 14/2014 è rinvenibile nell'esigenza che -in presenza di distinti livelli di competenza afferenti ad una specifica materia- l'intervento sostitutivo della Regione non si registri ex abrupto, con una radicale e repentina privazione delle cognizioni spettanti all' A.T.O., ma intervenga in conformità al canone di leale collaborazione, che deve informare il rapporto tra distinti soggetti pubblici.

Dalla ricognizione della progressiva emanazione delle ordinanze contingibili risulta come sia registrata, senza soluzione di continuità, la sostanziale introduzione a regime di una gestione emergenziale dei rifiuti, in assenza, pertanto, dell'individuazione di un termine finale di efficacia, con relativa elusione dei termini di sei e diciotto mesi di cui all'art. 191 D. Lgs. n. 152/2006, nonché dei consolidati principi ermeneutici -in tema di limitazione dell'efficacia temporale dei provvedimenti contingibili e urgenti- applicabili alle ordinanze emanate ai sensi dell'art. 32 L. n. 833/1978.

**ALTRO**

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 17/05/2021, n. 1008 (Pres. Pennetti, Est. Tallaro)**

La distinzione tra sale da gioco e agenzie per le scommesse non comporta che i limiti distanziometrici non si applicano alle seconde. A tal fine non è decisivo né discretivo il fatto che la legge regionale (art. 16, comma 3 l. rg. 26 aprile 2018, n. 9) sembri riferirsi letteralmente alle sole sale da gioco e non alle agenzie per le scommesse ai fini delle distanze dai luoghi sensibili perché una interpretazione che restringa la sfera di applicazione delle distanze minime dai luoghi sensibili porrebbe seri dubbi di costituzionalità, nel doveroso inquadramento della legislazione regionale nella cornice di quella nazionale, con l'art. 32 Cost. e con il diritto alla salute, che ovviamente prevale sul pur rilevante valore dell'art. 41 Cost., in quanto le attività economiche non possono svolgersi in contrasto con la tutela della dignità umana e con l'applicazione delle distanze rispetto ai luoghi sensibili proprio a tutela della salute dei soggetti più esposti al rischio della ludopatia, che costituisce una minaccia grave alla dignità della persona umana, meritevole della massima protezione proprio a difesa dell'integrità psicofisica dei soggetti più vulnerabili e, in quanto tali, esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico.

## **Organico del personale in servizio al 1° gennaio 2022**

### **Elenco del personale di magistratura**

Presidente del Tribunale: Giancarlo Pennetti

Presidente della Seconda Sezione: Giovanni Iannini

Magistrati: Francesco Tallaro, Francesca Goggiamani, Arturo Levato, Domenico Gaglioti, Aberto Ugo, Manuela Bucca.

### **Elenco del personale amministrativo**

Segretario Generale: Pasquale Alvaro

Funzionari: Eleonora Spasari, Mario Corrado, Manuela Maiore, Massimo Nisticò, Maria Cristina Sirianni, Paola Spinella, Evelyn Ranieli.

Assistenti amministrativi: Marianna Chiaramida, Lidia Fabiano, Teresa Garcea, Davide Longo, Francesco Lupisella, Santo Marino, Saverio Quaresima, Valentina Vignando.

Assistente Tecnico Informatico: Deborah Quaranta.

Operatori: Caterina Mirarchi.

Ausiliario: Sergio Aloisi.

### **Elenco dei Tirocinanti *ex* articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69**

Giuseppe Farcomeni, Filomena Grande, Ilaria Pullano, Rocco Scicchitano.

## **ISTANZE CAUTELARI**

Ricorsi pervenuti validi: n. 1924

Ricorsi con istanza cautelare: n. 911 (pari al 47 %)

## **PROVVEDIMENTI PUBBLICATI**

Decreti cautelari: n. 233

Decreti presidenziali: n. 171

Decreti Ingiuntivi: n. 3

Ordinanze presidenziali: n. 7

Decreti decisori: n. 184

Ordinanze cautelari: n. 523

Ordinanze collegiali: n. 676

Sentenze brevi: n. 308

Sentenze: n. 1326

## **RICORSI DEL 2021 DEFINITI**

Ricorsi pervenuti: n. 1924

Ricorsi definiti nell'anno. n. 797 (pari al 41%)

## **SENTENZE 2021 APPELLATE**

Sentenze pubblicate nel 2021: n. 1634 (308 sentenze brevi + 1326 sentenze)

Sentenze del 2021 appellate n. 177 (pari al 11%)

## STATISTICHE GENERALI ANNO 2021


### Ricorsi sopravvenuti per materia

ACCESSO AI DOCUMENTI	48
AGRICOLTURA E FORESTE	2
AMBIENTE	36
ANTICHITA' E BELLE ARTI	5
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	100
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	194
BENI CULTURALI	1
CACCIA E PESCA	3
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO	0
CITTADINANZA	0
COMMERCIO E ARTIGIANATO	4
COMUNE E PROVINCIA	5
DEMANIO STATALE, REGIONALE	5
EDILIZIA ED URBANISTICA	197
ELEZIONI	9
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	21
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	590
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	20
FARMACIA	7
FORZE ARMATE	36
INDUSTRIA	0
INQUINAMENTO	4

ISTRUZIONE	18
LEVA MILITARE E SERVIZIO CIVILE	0
MAGISTRATI	3
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0
NOTAI	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	42
POLIZIA DI STATO	20
PROFESSIONI E MESTIERI	9
PUBBLICO IMPIEGO	89
REGIONE	13
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0
SERVIZI PUBBLICI	9
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	112
SICUREZZA PUBBLICA	205
STRANIERI	49
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	16
VITTIME DEL DOVERE	0
<b>TOTALE</b>	<b>1924</b>

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
RICORSI SOPRAVVENUTI	1567	1661	1962	1597	1924
SENTENZE PUBBLICATE	1764	1894	1812	1658	1634
DECRETI DECISORI PUBBLICATI	2275	650	514	235	184
RICORSI PENDENTI	4321	3260	2864	2476	2525
STIMA DURATA MEDIA GIUDIZI	732 GG	658 GG	521 GG	558 GG	527 GG

La stima della durata media dei giudizi è stata calcolata adottando la formula di giacenza media dell'ISTAT:  
 $365 * [\text{Pendenti iniziali} + \text{Pendenti finali} / \text{Iscritti} + \text{Definiti}]$



Situazione generale pendenze (2021 -2011) Uffici giudiziari Giustizia amministrativa e rapporto 2021/2020, con rilievo in colore rosso delle situazioni da valutare (riscontro del 9-13. 12.2021)

SEDE	Pendenze attuali	Di cui almeno triennali	Di cui almeno quinquenn.	Di cui almeno decenn.	Di cui in assegnato a sezione / pronto per provv.mon.		Ricorsi con decreto decisivo	Ricorsi con avviso perenz.	Rapporto pend.ultraquinq. / pend.att.	Pendenze	Variaz. pend.	Rapp. perc. %
					da inizio	al 13.12.21						
	al 13.12.21	al 31.12.19	al 31.12.16	al 31.12.11	da inizio	al 13.12.21	dal 1.1.2021	al 13.12.2021	al 13.12.2021	al 31.12.2020	2021/20	2021/20
Roma	46.035	30.771	11.502	1.101	872	4.516	3.486	6.160	24,98%	47.249	-1.214	-2,36%
Latina	2.825	1.826	852	163	53	209	209	423	30,15%	2.784	41	1,47%
Torino	2.540	1.240	225	1	159	90	77	0	8,86%	2.522	18	0,79%
Aosta	36	4	0	0	1	0	0	0	0,00%	44	-8	-18,18%
Milano	5.968	3.412	932	1	67	368	622	794	15,62%	6.690	-722	-10,79%
Brescia	1.633	621	135	3	40	66	193	216	8,27%	1.879	-246	-13,09%
Trento	117	14	6	0	22	2	11	0	5,12%	120	-3	-2,50%
Bolzano	296	86	14	3	27	9	21	0	4,73%	311	-15	-4,82%
Venezia	5.145	3.482	1.938	808	65	402	503	639	37,68%	5.477	-332	-6,06%
Trieste	193	19	12	6	29	0	13	0	6,22%	157	36	22,93%
Genova	1.869	1.054	438	66	77	125	181	267	23,43%	2.131	-262	-12,29%
Bologna	2.154	1.012	109	1	52	21	172	21	5,06%	2.271	-117	-5,15%
Parma	560	176	12	0	11	0	11	0	2,14%	520	40	7,69%
Firenze	3.807	2.155	526	38	79	242	461	329	13,82%	4.259	-452	-10,61%
Perugia	1.365	290	40	1	35	24	51	15	2,93%	1.514	-139	-9,18%
Ancona	2.296	1.668	1.222	640	55	129	195	344	53,22%	2.488	-192	-7,71%
L'Aquila	1.488	999	357	1	106	232	389	0	23,99%	1.920	-432	-22,50%
Pescara	912	336	10	0	78	10	23	0	1,09%	787	125	15,88%
Campob.	790	337	30	4	13	7	25	7	3,79%	761	29	3,81%
Napoli	11.471	5.025	846	60	295	488	674	452	7,37%	13.357	-2.066	-15,47%
Salerno	4.629	2.964	1.219	31	131	461	546	415	26,33%	5.765	-1.136	-19,70%
Bari	3.141	1.640	372	8	64	124	399	310	11,84%	3.792	-651	-17,17%
Lecce	3.457	1.452	224	4	80	141	0	319	6,47%	3.332	125	3,75%
Potenza	544	77	12	7	39	3	32	0	2,20%	691	-147	-21,27%
Catanzaro	2.564	1.006	178	6	141	126	169	163	6,94%	2.476	134	5,41%
Reggio C.	1.187	412	69	3	73	21	146	53	5,81%	1.429	-124	-8,67%
Palermo	7.768	5.325	2.266	335	77	747	391	787	29,17%	8.686	-621	-7,15%
Catania	7.658	5.567	3.561	1427	259	1.584	1.492	1.170	46,50%	9.724	-1.602	-16,47%
Cagliari	2.333	1.298	310	11	53	199	187	300	13,28%	2.297	2	0,87%
Tot.TAR	124.781	74.268	27.417	4.729	3.053	10.346	10.679	13.184	21,97%	135.433	-10.604	-7,83%
Cons. St.	21.871	11.569	3.472	66	330	1.004	1.120	3.682	15,87%	22.688	-817	-3,60%
C.G.A.si	1.611	410	26	3	90	3	63	436	1,61%	1.465	146	9,96%
Tot. gen.	148.263	86.247	30.915	4.798	3.473	11.352	11.862	17.302	20,85%	159.586	-11.275	-7,65%

Prospetto ideato e redatto da Aniello Cerreto



## CALENDARIO UDIENZE 2022

### I SEZIONE

#### GENNAIO

19 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### FEBBRAIO

2 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

16 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### MARZO

2 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

16 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### APRILE

6 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

20 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### MAGGIO

4 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

18 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### GIUGNO

8 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

22 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### LUGLIO

6 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

27 CAMERA DI CONSIGLIO

#### SETTEMBRE

7 CAMERA DI CONSIGLIO

21 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### OTTOBRE

5 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

19 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### NOVEMBRE

9 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

23 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### DICEMBRE

14 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

**CALENDARIO UDIENZE 2022**  
**II SEZIONE**

**GENNAIO**

12           CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
26           CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

**FEBBRAIO**

9             CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
23           CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

**MARZO**

9             CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
23           CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

**APRILE**

13           CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

**MAGGIO**

11           CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
25           CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

**GIUGNO**

15           CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
29           CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

**LUGLIO**

13           CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA  
27           CAMERA DI CONSIGLIO

**SETTEMBRE**

7             CAMERA DI CONSIGLIO  
28           CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

**OTTOBRE**

12           CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
26           CAMERA DI CONSIGLIO– UDIENZA PUBBLICA

**NOVEMBRE**

16           CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
30           CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

**DICEMBRE**

13           CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA



**Decreto n. 34/2021**

*Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria*  
*Catanzaro*  
*Il Presidente*

Visto l'art. 6. c. 3. 5 e 8 della legge n. 186 del 1982;

Vista la deliberazione del 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, concernente disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della Giustizia Amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 10/12/1999 di istituzione di una sezione interna presso la sede di Catanzaro del TAR Calabria;

Visto il precedente decreto di attribuzione delle materie n. 59/2020;

Visto pure il decreto presidenziale n.6 del 4 febbraio 2021 con il quale è stata stabilita, in via straordinaria e fino al 31/12/2021, la distribuzione in parti eguali, fra le due sezioni, dei ricorsi di ottemperanza al giudicato di condanna pagamento somme delle competenti amministrazioni statali in materia di riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo (cd. Legge Pinto);

Ravvisata, sotto quest'ultimo profilo, la necessità di proseguire la condivisione dei ricorsi cd. Legge Pinto fra le due sezioni ancorché nella ridotta misura di 2/3 del totale alla Sezione Prima e di 1/3 alla Sezione Seconda, a fini di riequilibrio della distribuzione del carico di lavoro totale fra le due sezioni.

Sentito il Presidente della II Sezione Dr. Giovanni Iannini;

**DECRETA**

**ART. 1**

Per l'anno 2022 e con decorrenza dall'1/1/2022 la ripartizione delle materie tra le due Sezioni è la seguente:

**SEZIONE PRIMA**

- Atti di competenza della Presidenza della Repubblica e della Presidenza Consiglio dei Ministri;
- Atti di competenza del Ministero degli Esteri, Ministero dell'Interno, ancorché connessi ad atti di altre autorità pubbliche, Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Attività economiche e professionali: commercio, industria, artigianato, agricoltura, caccia e pesca, turismo, autorizzazioni e abilitazioni in materia di circolazione stradale, polizia urbana e ad altre attività;
- Ambiente, beni **paesaggistici**, culturali, storici, miniere, cave e torbiere;
- Pubblico impiego non contrattualizzato;
- Provvedimenti relativi alle armi e agli esplosivi;
- Provvedimenti concernenti la sicurezza delle persone, ordinanze urgenti e contingibili;
- Atti e procedimenti in materia di organizzazione di enti pubblici e dello Stato;



**Decreto n. 34/2021**

*Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria*  
*Catanzaro*  
*Il Presidente*

- Servizi pubblici (concessioni, affidamenti);
- Servizi relativi all'Istruzione Universitaria;
- Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni diverse da quelle riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- Ricorsi relativi alle elezioni regionali e alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai Comuni ricadenti nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
- Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla prima Sezione e comunque proposti nei confronti delle Amministrazioni Statali, salvo quanto stabilito dall'art. 4 del presente decreto;
- Ogni competenza non attribuita espressamente alla Seconda Sezione;

**SEZIONE SECONDA**

- Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- Espropriazione per pubblica utilità, occupazioni temporanee e requisizioni, anche nell'ipotesi in cui si contesta l'imposizione di un vincolo specifico;
- Procedimenti e provvedimenti inerenti la localizzazione di lavori pubblici e di opere di pubblica utilità, ivi compresi impianti di telecomunicazioni;
- Beni demaniali e patrimoniali (**concessione e gestione**);
- Sovvenzioni e agevolazioni alle imprese;
- Pubblico impiego contrattualizzato;
- Edilizia e Urbanistica;
- Ordini professionali, albi, iscrizioni e relativi esami di Stato;
- Formazione professionale;
- Tributi e tasse;
- Servizio scolastico (esclusa l'Università);
- Servizio Sanitario nazionale (determinazione del "budget", accreditamenti, autorizzazioni, **registrazioni**, servizio veterinario, farmacie);
- Provvedimenti relativi agli immigrati;
- Previdenza, sicurezza e tutela del lavoro;
- Ricorsi relativi alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai comuni ricadenti nella provincia di Cosenza;
- Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla Seconda Sezione e proposti nei confronti di Amministrazioni diverse da quelle Statali, salvo quanto stabilito dall'art. 4 del presente decreto;



**Decreto n. 34/2021**

*Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria*  
*Catanzaro*  
*Il Presidente*

**ART. 2**

Nel caso di ricorsi connessi il Presidente provvederà alla riunione presso unica sezione in deroga alla ripartizione, di regola mediante attrazione alla sezione presso la quale è assegnato il ricorso con deposito più risalente.

**ART. 3**

L'assegnazione dei ricorsi all'una o all'altra sezione sarà effettuata con riferimento al contenuto dell'atto impugnato e/o al potere esercitato. Non potrà essere operata in ragione della prospettazione, della tipologia delle censure dedotte e/o in ragione della difesa delle parti.

**ART. 4**

Con decorrenza 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, fermo in ogni caso il potere presidenziale di riesame del presente provvedimento, è disposta l'assegnazione alternata fra la Prima e la Seconda Sezione (secondo la sequenza 2-1) dei ricorsi di ottemperanza del giudicato afferenti i provvedimenti di Corte d'Appello di condanna al pagamento somme resi sulle domande ex lege 24 marzo 2001, n. 89, con eccezione dell'ipotesi in cui più ricorsi vengano contemporaneamente proposti dallo stesso difensore in relazione allo stesso decreto di Corte d'Appello di cui si chiede l'esecuzione mediante ottemperanza al giudicato;

**ART. 5**

La Segreteria Generale curerà la comunicazione del presente decreto al Presidente della Seconda sezione, ai Magistrati, all'Ufficio ricezione ricorsi e ai direttori di Segreteria delle Sezioni interne.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione all'albo del Tribunale, nei locali delle Segreterie e nella sala Avvocati nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

*Catanzaro, 30 dicembre 2021*

Il Presidente

*Dott. Giancarlo Pennetti*

**Pennetti**

**Giancarlo**

**30.12.2021**

**08:29:39**

**GMT+00:00**

